

L. N. G. V. 19.

DELLA PENA
DI MORTE.

*Quæ nunc a quibusdam benignitas nominatur
Vitam omnem remisit ad improbitatem.*

Ex fragment. Euripidis in Scirone.



IN MILANO (MDCCLXXVII.

Nella Regia Ducal Corte , per Giuseppe Richino Malatesta
Stampatore Regio Camerale.

CON APPROVAZIONE.

ALL' ILLUSTRISSIMO SIGNOR BARONE
GIUSEPPE DE SPERGES,
E PALENZ
CAVALIERE DELL' INSIGNE REALE ORDINE
DI SANTO STEFANO D'UNGHERIA,
CONSIGLIERE AULICO DI SUA MAESTA'
CESAREA, ED APOSTOLICA
L'IMPERATRICE REGINA
D'UNGHERIA, E DI BOEMIA ec. ec. ec.,
DELEGATO AL SUPREMO DIPARTIMENTO
D'ITALIA ec.

Il Dottor Paolo Vergani.

L desiderio di offerire a VS. ILLUSTRISSIMA un pubblico attestato della mia riconoscenza per la singolar bontà, colla

* 2

qua-

quale si è degnata onorarmi sino dalla prima volta, che io me le sono dato a conoscere, e di cui poscia ho ricevute sempre nuove prove, non è il solo motivo, il quale mi ha incoraggiato a porre in fronte di questa mia Dissertazione il suo rispettabilissimo Nome. Io ho udito più volte encomiare la superiorità de' suoi talenti, la vasta sua erudizione, l'estensione delle sue cognizioni nelle più ardue materie, e io stesso ho avuto un ampissimo testimonio di questi suoi rarissimi pregi nell'umanissima lettera, con cui mi ha onorato in occasione, che io le ho umiliato un esemplare delle mie riflessioni sul Duello, e alla qual lettera io potrei dare a molto buona equità il nome di una erudita Dissertazione; tanto è a dovizia fornita

nita di dotte riflessioni, senza parlare di quell' aurea latinità, che in essa risplende, e che tanto in Lei ammirano i più profondi conoscitori di questa lingua. Ora siccome io sono sempre stato d'avviso non dovermi da chicchessia offerire le proprie letterarie produzioni, se non se a coloro, i quali sono in istato di giudicarne, ho stimato di non potere meglio adempiere a una tal legge, che indirizzandomi a V. S. ILLUSTRISSIMA. Io desidero ardentemente, che il giudizio, ch' Ella è per pronunziare di questa mia Operetta sia favorevole, giacchè la sua profonda dottrina non può non dare un gran peso alla sua approvazione; e d'altra parte prendendo essa a combattere un errore, che ha per fautori parecchi valentuomini dell' età nostra, ha

realmente bisogno di essere appoggiata,
e sostenuta da un gran Nome. Ma poi-
chè in questo genere non giova desiderare
per ottenere, io la supplico di accoglierla
benignamente qualunque sia per trovarla.
In ogni caso sarà sempre un gran van-
taggio per me di avere avuto così l'occa-
sione favorevole di testificare a V.S. ILLU-
STRISSIMA la viva riconoscenza, e l'invio-
labile ossequio, che le professo.

8
A chi

A chi legge.

L'Amministrazione della Giustizia Criminale
è uno fra i vari oggetti, intorno ai quali
da qualche tempo si sono occupate colla più
grande intensione le ricerche de' Savi. In vece di
commentare le leggi, le consuetudini, e le opi-
nioni, che costituiscono il nostro Sistema Criminale,
come si faceva in passato, eglino hanno preso a
discuterle, quindi hanno conchiuso, che in gran
parte sono aliene dall'umanità, dall'utilità, con-
seguentemente dalla giustizia, e però, che debbo-
no essere riformate. Soprattutto hanno insistito su
la necessità di abrogare la Pena di Morte, che,
come ognuno vede, è generalmente stabilita. Ma
che che si debba pensare di questa riforma in ge-
nerale, è incontrastabile, che fino a questo segno
non si può in verun modo estendere. In questa
parte certamente si è portato troppo avanti l'amo-
re dell'Umanità. Tutto in fatti dee avere i suoi
limiti, e se un troppo grande rigore è una durezza
propria de' Tiranni, una troppo grande Umanità
è una debolezza forse più crudele della stessa più
dura tirannia. La clemenza di un Principe dee
esser d'accordo col ben pubblico, e colla conserva-
zione dell'ordine, e della regolarità dei costumi
fra

fra gli uomini. Ora tale certamente non farebbe il carattere di una Legge, la quale risparmiasse la vita ai nemici della società. Così i Principi i più clementi, e insieme i più illuminati, di cui parlino le Storie, e i quali tuttavia si propongono per modello ai Giovani Regnanti hanno permesso, che alcuni scellerati fossero strascinati al supplicio.

Frattanto questa fallace opinione, che dalle leggi vorrebbe cancellata la Pena di Morte, v'è ritrovando ogni giorno nuovi approvatori, giacchè tuttociò che porta lo spezioso nome di Umanità ritrova un facile adito in questo secolo benefico, però è sommamente da temersi, che in fine non prevalga su l'antico sistema. E in vero i vecchi Maestrati, i quali contro di essa sono fortemente prevenuti, debbono necessariamente mancare: niente è più facile, che quelli, dai quali hanno ad essere rimpiazzati sieno a questa favorevoli, giacchè viene sostenuta in molte scuole, e come avverte l'Autore dello Spirito delle Leggi, i pregiudizi de' Maestrati hanno sempre cominciato dall'essere i pregiudizi della nazione. Or chi non vede, che allora vi sarebbe tutto il pericolo, che questa perniciososa riforma finalmente si effettuasse? E' dunque sommamente interessante, che intorno a questa parte si difenda il nostro Sistema Criminale. Aggiungasi che intanto, ch'egli rimane in vigore, l'accen-

nata

nata opinione non può in verun modo allignare in una nazione, senza che si diminuisca notabilmente il tanto importante rispetto al Sovrano, ed alle Leggi. In fatti come supporfi un tal rispetto in uno, il quale è persuaso, che la Pena di Morte è una pura crudeltà? Tali sono gl'importanti motivi, i quali mi hanno indotto a formare questa Dissertazione.

Un erudito Cavaliere (1) alcuni anni sono si è occupato intorno al medesimo soggetto, ma io non ho creduto perciò di dovermi astenere dal pubblicarla, poichè avendo letta l'Opera di questo Scrittore, l'ho ritrovata affatto diversa dalla mia. Potrei aggiungere, che dopo una tal Opera il Sistema contrario è comparso di nuovo sostenuto, e con nuove ragioni: ma è inutile, che io cerchi di giustificarmi più oltre intorno a questo punto. Il Pubblico sa, che è bene, che intorno alle cose interessanti si scriva spesso, e da molti, mentre nè tutti i libri pervengono alle mani d'ognuno, nè in tutti si ritrovano le stesse ragioni; e niun'altra cosa certamente è più interessante dell'Apologia di una istituzione, da cui principalmente dipende la pubblica sicurezza.

INDI-

(1) Il Signor Conte Antonio Montanari, Dissertazione sopra la necessità della Pena di Morte pubblicata in Verona l'anno 1770.

INDICE DE' PARAGRAFI.

- §. I.
Della necessità, del fine, e della misura delle Pene in generale. Stato della quistione intorno la Pena di Morte. pag. I.
- §. II.
Dilucidamento dello stato della Quistione. pag. III.
- §. III.
Efficacia della Pena di Morte. pag. VI.
- §. IV.
Inefficacia della Pena di Schiavitù perpetua rapporto agli enormi delitti, e conseguente necessità della Pena di Morte. pag. IX.
- §. V.
Di alcune Nazioni, le quali non hanno data la Pena di Morte. pag. XVIII.
- §. VI.
Pretesa contraddizione della Pena di Morte. pag. XXVII.
- §. VII.
Se la Religione diminuisca l'impressione della Pena di Morte. pag. XXIX.
- §. VIII.

- §. VIII.
Se la vista dei supplicj possa indurire i costumi, e rendere crudeli le Nazioni. pag. XXX.
- §. IX.
Se la Pena di Morte ripugni ai principj della Legge Evangelica. pag. XXXI.
- §. X.
Quali siano i sentimenti del Pubblico intorno alla Pena di Morte? pag. XXXV.
- §. XI.
Inconvenienti della troppo grande estensione della Pena di Morte. pag. XXXVIII.
- §. XII.
Delle Leggi, le quali decretano la Pena di Morte contro il Furto. pag. XLI.
- §. XIII.
Se sia lecito esacerbare la Pena di Morte. pag. XLVII.
- §. XIV.
Se per lo stesso delitto, per cui si condanna uno alla Morte, si possa imporre ad altri una pena men grave. pag. LII.
- §. XV.
Dell' Esecuzione delle Sentenze. pag. LVI.
- §. XVI.
Conclusione. pag. LIX.

DELLA

DELLA PENA DI MORTE.

§. I.

*Della necessità, del fine, e della misura delle Pene
in generale.*

Stato della quistione intorno la Pena di Morte.

SE tutti gli uomini fossero saggi, e virtuosi, non vi farebbe alcun bisogno di pene, ma infelicemente non è questo il ritratto del genere umano, come lo dovrebbe essere. Gli uomini nascono somamente dominati dall' amore di se stessi. Gli uni sono sì felici di contenerlo dentro ai limiti, nei quali la natura l'ha ristretto, ma gli altri, e questi in gran numero, non conoscono alcuna restrizione: unicamente intenti a soddisfare i loro particolari capricci, e i loro piaceri momentanei, non si curano punto di riflettere se ciò poi anderà congiunto coll' altrui infelicità. Ora ognuno potrà di leggieri comprendere, che disordine regnerebbe egli nell' Univerio, se non vi fosse una forza, e una autorità, la quale per mezzo de' gastighi intimorisse questi animi malfatti, su de' quali la ragione

A

gione ha perduto il suo impero, e così gli sforzasse a non disturbare la società, facendo loro vedere, che non potrebbero farlo impunemente. Nella maniera adunque, in cui agisce una gran parte degli uomini, la pubblica sicurezza dipende principalmente dallo stabilimento delle pene. Questa è lo scopo, che esse si propongono, conseguentemente ciò, che dee decidere della loro quantità, e quindi della loro giustizia. E' chiaro, che debbono avere soltanto il grado d'intensione necessario per allontanare gli uomini dai delitti, in somma è chiaro, che debbono essere assolutamente necessarie. Per arrivare a conoscere se nella Legislazione Criminale debba aver luogo la Pena di Morte bisogna adunque vedere se la pubblica sicurezza esige realmente, che si dia questa pena, vale a dire, se questa è assolutamente necessaria per reprimere l'audacia la più determinata. Io sono di parere, che lo sia, e mi lusingo di poterlo ad evidenza dimostrare. Ma prima di entrare in questa importante carriera fa d'uopo, che a un maggior dilucidamento dello stato della quistione si risponda ad un' obbiezione, mediante la quale si pretende di ferire nella stessa sua origine, e nel suo principale fondamento questa parte del Potere Sovrano, della quale disputiamo.



Dilucidamento dello stato della Quistione.

Quale può essere il diritto, che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? La Sovranità non è altro, che un aggregato dei diritti, dei quali godevano gli uomini nello stato di natura. Ora se egli è incontrastabile, che niuno di essi era padrone di uccidersi, come può egli il Sovrano arrogarsi il diritto di Morte? In che modo hanno quelli potuto conferire ad altri un diritto, ch'eglino non avevano? Tale è la speziosa obbiezione, che ora abbiamo accennata, ma non è difficile di distruggerla. Se questa maniera di ragionare fosse giusta, altri potrebbe eziandio con tutta ragione sostenere, che il Sovrano non avesse nemmeno diritto d'infligere alcun' altra pena afflittiva, poichè se è certo, che niuno ha il diritto di uccidersi, non è men certo, che niuno ha il diritto d'infligere qualunque altro male a se stesso. Ora niuno certamente ammetterebbe una tale assurdità.

Io dico adunque, che il diritto d'infligere la Pena di Morte si può molto bene conciliare con questo principio, che niuno è padrone di uccidersi, e mi fo immediatamente a dimostrarlo. Gli uomini, i quali vivevano nello stato di natura, non avevano alcun diritto su la propria vita, ma in qualche occasione l'avevano bene su quella degli altri. E primieramente è certo, che potevano difendersi contro gli assalti di un ingiusto aggressore eziandio colla

morte del medesimo, ove il pericolo non fosse in altro modo evitabile. Di più eglino potevano uccidere quegli enormi scellerati, i quali mediante i loro attentati avessero mostrato di calpestare le più importanti massime della ragione, e della sociabilità, e così si fossero dichiarati nemici del genere umano. Un tal diritto era una conseguenza necessaria dell'obbligo, che la natura impone ad ogni uomo di vegliare alla propria conservazione, giacchè la natura ci dà diritto a tutte le cose, senza le quali noi non possiamo soddisfare alle nostre obbligazioni; e realmente la comune conservazione nello stato di natura esigeva, che si mettesse a morte questi scellerati. Il supplicio di questi tali era necessario tanto per metterli al coperto dei loro attentati, quanto per distorre gli altri dal seguire il loro esempio. In fatti è principalmente per la mancanza de' mezzi, onde eseguire questo diritto in un tale stato, che in esso gli scellerati si moltiplicarono all'infinito, e divennero sommamente intraprendenti, cosicchè si fu costretto di cambiarlo collo stato civile. Or premessa questa dottrina, chi può solamente dubitare, che nella formazione del contratto sociale non si sia potuto legittimamente trasmettere al Sovrano il diritto di morte, tutt'occhè alcuno de' contraenti non fosse padrone di uccidersi? Chi non vede, che questo diritto cotanto contrastato non è altro, che quello, il quale avevano gli uomini nello stato di natura di mettere a morte i più enormi scellerati, che conferirono al Sovrano, affinchè per mezzo del potere, di cui era investito lo esercitasse in una maniera stabile, e sicura, se anche dopo la formazione della

della società l'esercizio di un tal diritto avesse continuato ad essere necessario, come lo era nello stato di natura? La difficoltà da promoversi contro la Pena di Morte non può dunque in verun modo essere relativa al diritto d'infliggerla (1), ma soltanto all'esecuzione. Così è chiaro, che lo stato della quistione si riduce sempre ai termini fissati da principio.

Gli stessi fautori del sistema avversario in fine convengono pienamente con noi intorno a ciò, giacchè dopo di avere sul debole fondamento dell'esposta obbiezione sostenuto, che la Pena di Morte non può essere un diritto, la riguardano come una guerra dell'intera nazione contro un cittadino, perchè giudica utile, o necessaria la distruzione del suo essere, e accordano, che una tal guerra farà giusta, se questa

di-

(1) Alcuni Scrittori prendendo a sostenere questo diritto contro l'esposta obbiezione hanno negato il principio, su di cui è fondata, vale a dire, che la Sovranità provenga dal libero volere degli uomini, e l'hanno fatta derivare immediatamente dall'Essere Supremo; di più hanno sostenuto, che ove non si ammetta questa opinione non si discioglie bene una tale obbiezione: Ma da quanto è stato detto insino adesso apparisce chiaramente ch'eglino s'ingannano. E' vero, che ammesso questo principio, che la Sovranità deriva immediatamente da Dio, l'esposta obbiezione non può in alcun modo aver luogo, ma è vero altresì, come l'ho mostrato, che ella viene ad essere affatto insufficiente anche che si accordi agli avversari il loro principio, che la Sovranità proviene dal libero volere degli uomini, e così, qualunque di queste due opinioni intorno all'origine del Potere Sovrano si ammetta, viene ad esser lo stesso per l'effetto, di cui trattasi, vale a dire di stabilire nel Sovrano il diritto di dar la Pena di Morte.

distruzione sarà veramente utile, o necessaria, perciò fanno tutti gli sforzi per mostrare, che non può esserlo, che nel solo caso, in cui un cittadino anche privo di libertà potesse trovare i mezzi, e le forze, onde cagionare nuovi torbidi, facendo sollevare il popolo, caso, il quale non può aver luogo, che quando una nazione è sul punto di perdere la sua libertà, o che travaglia a riacquistare quella, che ha perduta, o in fine in tempo d'Anarchia, quando i più gran disordini regnano in vece delle leggi. Se dunque io mostrerò, che questi loro sforzi non hanno avuto alcun effetto: Se io proverò, che questa distruzione è utile, e necessaria nello stato ordinario della società, e durante il tranquillo regno delle leggi per distorre gli uomini dagli enormi delitti; potrò eziandio a buona equità lusingarmi di avere pienamente vendicato intorno a questa parte il nostro sistema criminale, siccome mi sono proposto.

§. III.

Efficacia della Pena di Morte.

L'Uomo è un essere sommamente sensibile alla propria distruzione: egli lo è più, che a qualunque altro male, giacchè i suoi timori sono sempre proporzionati alle sue inclinazioni, e fra queste certamente non ve n'ha alcuna più forte di quella, per mezzo di cui è portato di continuo a prolungare la sua esistenza. Egli non può a meno di non riguardare come l'oggetto il più terribile un istan-

istante, il quale se gli presenta al pensiero, come il termine di tutti i suoi piaceri, di tutti i suoi progetti, di tutte le sue speranze, in somma di quanto lo rende attaccato alla vita. Or se nel cuore umano non v'ha timore più grande a quello della morte, l'efficacia della pena, della quale noi trattiamo, è evidentemente dimostrata. E' chiaro, che questa dee fare sull'animo dell'uomo un'impressione più forte, che qualunque altra pena, e per conseguenza è chiaro, che è un mezzo atto a reprimere l'audacia la più determinata.

Nè a diminuire questa efficacia mi si dica, che molti risguardano la morte con viso tranquillo chi per fanatismo, chi per vanità, che accompagna sempre l'uomo al di là della tomba, e chi per disperazione, poichè io risponderò in primo luogo, che il numero di questi tali non è tanto grande, come si suppone, e di più io dirò, che in questo picciol numero generalmente non si trovano gli scellerati, dai quali le nostre società sono infestate, e i quali per conseguenza, come ognuno vede, si debbono avere unicamente di mira, trattandosi dell'impressione delle pene. E primieramente ch'eglino non entrino nella classe di quelli, i quali risguardano la morte con viso tranquillo per fanatismo, è affatto incontrastabile. Il fanatismo non è altro che uno zelo mal inteso: è un eccesso di superstizione. Ora i malfattori sono al certo piuttosto empì, che superstiziosi; e in fatti gli attentati, pei quali si condanna alla morte, non sono certamente gli attentati del fanatismo. Per quello, che riguarda la vanità è da riflettersi, che chi è portato da questo principio a sprezz-

a sprezzare la morte, sprezza soltanto quella specie di morte, che può servir di pascolo a questa vanità, vale a dire la morte gloriosa, e questa è la ragione, per cui di Alessandro, e di Cesare, che diedero tante prove del più eroico coraggio nel campo di Marte, leggiamo, che il primo mostrò la più grande debolezza nell' ultima malattia, e l'altro non saliva su il suo cocchio, che tremando, e dopo di avere recitati certi versi, che superstiziosamente credeva atti a impedirne il roversciamento. Or s'egli è certo, che, chiunque è portato dalla vanità a sprezzare la morte, la teme, allorchè gli si presenta destituita di gloria; molto più la temerà, quando la riguarderà congiunta all' ignominia, come è quella, della quale noi trattiamo. Potrebbe restar qualche dubbio, se gli scellerati, almeno i più intraprendenti, ed enormi, quali per esempio sono gli assassini, fossero nel caso dei disperati, e che perciò a questi tali la Pena di Morte non fosse punto un freno: Ma se si riflette qualmente d'ordinario cercano di commettere i lor misfatti nell' oscurità, e nel silenzio, o se lo fanno apertamente, come per esempio su le strade, prendono tutte le misure per farlo con vantaggio, si vedrà, che la loro risoluzione non si estende punto sino al segno del disperato, come a prima vista lo sembrava. Così sussiste sempre, che la Pena di Morte è generalmente un mezzo atto a reprimere l'audacia la più determinata.

Se mi si opporrà, che questa Pena è di una troppo breve durata, e che ciò indebolisce la sua forza per grande ch'ella sia, io risponderò, che questo non può essere. Quanto più forte è l'impressione

di un oggetto su l'animo, altrettanto più profondamente nel medesimo s'imprime, e per conseguenza è più durevole nella memoria: così se l'impressione della Pena di Morte è di sua natura assai forte, anzi se è più forte, che quella di qualunque altra pena, è certo, che non può così facilmente cancellarsi dalla memoria, come si vorrebbe. Ma quand'anche l'immagine di questa pena fosse di sua natura passeggera, come può egli uno scellerato disposto a commettere un enorme delitto avere continuamente sotto agli occhi le carceri, i ministri della Giustizia, il luogo del supplicio, gl' istessi lacerati cadaveri degli altri malfattori, senza richiamarsi al pensiero la forte fatale, che lo aspetta? La poca estensione, o sia la brevità della pena, della quale noi trattiamo non diminuisce adunque l'impressione, che di sua natura dee fare, così la somma efficacia, che io le ho attribuito, rimane interamente incontrastabile.

§. IV.

Inefficacia della Pena di Schiavitù perpetua rapporto agli enormi delitti, e conseguente necessità della Pena di Morte.

SE non v'ha Pena, la cui impressione superi quella della Pena di Morte, e perciò se questa è veramente un mezzo atto ad allontanare gli uomini dagli enormi delitti, parerebbe, che la necessità della medesima fosse ad evidenza provata, e

B

così

così che senza più avessimo vinto la causa: ma con tutto questo, il confesso, non possiamo darci questo vanto, perchè ne rimane a dimostrare, che lo stesso effetto non si può ottenere in altro modo. In fatti i fautori del sistema contrario in fine accordano, che l'impressione della Pena di Morte sia assai forte, ed anche la più forte, quindi che sia veramente atta a prevenire gli enormi delitti, ma contuttociò non si trovano punto imbarazzati, giacchè pretendono, che ugualmente si arriverebbe a prevenirli colla pena, che essi vorrebbero sostituita alla morte, vale a dire colla perpetua schiavitù. Non vi ha alcuno, dicono essi, il quale riflettendovi sceglier possa un perpetuo travaglio unito ad una totale, e perpetua perdita della propria libertà per quanto vantaggioso possa essere un delitto, quindi conchiudono, che l'intensione della pena di schiavitù perpetua sostituita alla Pena di Morte ha ciò, che basta per rimuovere qualunque animo determinato. A voler dunque terminar la quistione conviene far vedere, che s'ingannano a partito, lo che di leggieri si può fare.

Uno Scrittore probabilmente allevato negli agi, e nei comodi della vita, e il quale forse non ha provato altra fatica, che la piacevole del letterario gabinetto, può dire, che l'esempio giornaliero di un uomo condannato ad un perpetuo travaglio ha una gran forza, poichè il genere di vita, che egli tiene fa, che apprenda tutto il peso di questa pena. Ma quelli, che la Giustizia giornalmente punisce non si trovano certamente in queste circostanze. Sono miserabili già condannati dal loro stato a guadagnarsi il

fo-

sostentamento col sudore della fronte. Ora ognuno vede, che il condannargli a un travaglio perpetuo non è punto per essi un gran gastigo, e perciò l'idea di un simile gastigo non è punto per essi un male assai forte da bilanciare nelle loro menti, come è necessario l'utile, che si promettono dagli enormi delitti. Per grande in fatti, che sia il travaglio de' condannati, se si scorrono le varie professioni del minuto popolo, quanti non si troveranno, cui la necessità di provvedere alla propria sussistenza assoggetta a una vita egualmente dura, e stentata? Mi si replicherà, che questi sono liberi, e che perciò la libertà gli compensa dalle loro fatiche, e gliele alleggerisce, laddove quelli sono sforzati. In fatti è sopra questa mancanza di libertà, che i fautori della pena di schiavitù principalmente si fondano. Ma chi non vede, che anche qui cadono nell'errore ora accennato di giudicare del sentimento de' scellerati da quello che provano essi stessi? La perdita della libertà è molto sensibile a un Signore avezzo in tutto a secondarla, ma non fa una eguale impressione su i miserabili, giacchè nulla, o poco ne godono. Che giova in fatti a questi tali la loro libertà, se non possono esistere, senza perderla pressochè interamente nell'atto? Che serve loro di esser liberi, se per dividere un tozzo di pane colla moglie, e coi figli debbono perfino qualche volta assoggettarsi a tutte le stravaganze, e a tutti i capricci di un padrone indiscreto, e disumano? La mancanza della libertà è a simili persone un tormento men grande dell'incertezza della propria sussistenza, quindi è, che niente è più familiare presso gli antichi scrittori, che di

B 2

ve-

vedersi alcuni sacrificare spontaneamente quella, per assicurarsi di questa. Così un Poeta Greco (1) ci racconta, che si sono veduti de' servi, che dopo di essere fuggiti sono ritornati alle loro antiche catene. Così Plauto introduce uno schiavo, il quale rifiuta la libertà, che il suo padrone gli offeriva, dicendo, ch' egli vive a spese del medesimo, laddove fatto libero dovrebbe vivere a proprie (2); nè certamente è presumibile, che un Comico sì valente volesse esporre su la scena ciò, di cui non vi fosse esempio nella vita. E senza ricorrere all' antichità non si veggono eglino anche ai nostri giorni parecchi infelici venderli sforzati sulle galere soltanto per questo motivo di assicurarsi la propria sussistenza? L' idea della perdita della libertà non dee adunque fare su la moltitudine una sensazione più viva di quello, che faccia, come abbiamo veduto il sapere di dover sempre condurre una vita faticosa, e stentata, giacchè intorno a questo punto non altrimenti, che intorno al primo è dimostrato, che non peggiora molto di condizione, e così è incontestabile, che la pena di schiavitù perpetua non dee fare generalmente l'impressione, che si pretende.

E' egli possibile, che una pena, la quale non fa, che una assai tenue sensazione su quelli, i quali la soffrono, possa poi fare una sì forte impressione sull' animo di quelli, i quali la veggono? Ora, che tale veramente sia la sensazione della pena di schiavitù, come ha detto un celebre Giureconsulto, è una

(1) *Eubulus.*(2) *Casim. Act. II. Scen. IV. v. 14.*

una verità, che non si predice, ma che si sperimenta ogni giorno. Chi è in fatti, il quale legga su la fronte de' condannati la tristezza, e la disperazione? All' incontro chi è, il quale non vi scorga tutti i sentimenti a quelli opposti? L' ilarità, e l' impudenza, con cui strascinano le catene, conducono il carro, ed eseguiscano le altre opere pubbliche sono eccessive, cosicchè si può francamente asserire, che la vista di simili persone è la maggior prova della poca intensione della loro pena.

I fautori di questa pena hanno un bel dire, che tutti i mali s' ingrandiscono nell' immaginazione, e che chi soffre trova delle consolazioni, e delle risorse non conosciute, e non credute dagli spettatori, che sostituiscono la propria sensibilità all' animo incallito dell' infelice; eglino hanno un bel dire, che la pena di schiavitù spaventa più chi la vede, che chi la soffre, perchè il primo considera tutta la somma dei momenti infelici, e il secondo è dall' infelicità del momento presente distratto dalla futura: io rispondo, che gli uomini si attengono principalmente alle apparenze, e soprattutto gli uomini volgari, quali appunto sono quelli, che si lasciano il più trasportare ai delitti, e dei quali perciò unicamente si tratta in questo luogo, di essi principalmente si verifica ciò che disse Orazio (1) in generale degli uomini

„ Ut ridentibus arident, ita flentibus adsunt

„ Humani vultus

e così conchiuderò, che se questi vedranno, che l'uo-

(1) *De Art. poet. v. 101.*

l'uomo ridotto in schiavitù è ilare, e ridente, non si daranno mai a credere, che la sua pena sia grave, e perciò non si lasceranno molto dalla medesima atterrire.

Altri potrebbe obbietarmi, che una tale ilarità proviene soltanto dacchè i condannati non sono trattati quali animali di servizio, come lo dovrebbero essere: ma io dubito forte, che anche, che questo si facesse, le cose poscia si cambiassero. E' molto probabile, che a forza di sperimentare un tal rigore ad imitazione degli schiavi Romani arrivassero a indurirsi contro il senso della pena, e quand' anche ciò non accadesse io non saprei asserire, se un simile rigore fosse praticabile, giacchè non potendo a meno d'indebolire notabilmente le forze de' condannati, e per conseguenza di rendergli inetti a sostenere le fatiche, gli ergastoli si convertirebbero in ospedali, e così resterebbe defraudato il fine della loro istituzione, che è, che quelli, i quali vi sono detenuti siano di un continuo esempio alla nazione.

Per grande, che sia la diligenza, con cui questi vengono guardati, è impossibile, che alcuni di essi non fuggano. L'industria dell' uomo è impercettibile, massime quando è concentrata a un solo oggetto. Ora alla fuga certamente sono rivolte tutte le mire de' condannati; e in fatti l'esperienza ci dimostra, che qualche volta si effettuano. Or chi non vede, che un tale esempio deve diminuire di molto agli occhi dello scellerato disposto a commettere un enorme delitto l'impressione della pena di schiavitù.

E' dunque falso, che l'intenzione di questa pena

abbia

abbia ciò, che basta per rimuovere gli uomini dagli enormi delitti. Molto meno poi si verifica, che abbia qualche cosa di più della morte, come alcuni tra gli avversari l'hanno detto. Se questo fosse, è chiaro, che per lo passato nei paesi, dove si esigeva come essenziale alla condanna di morte la confessione del Reo (1), e ove questa non si avesse, malgrado le più evidenti prove del reato, si condannava soltanto per tutto il tempo della vita alla Galera, è chiaro, io dico, che in questi paesi niuno di quelli, i quali fossero stati convinti di un enorme delitto, e così si fossero trovati tra la morte, e la perpetua schiavitù, avrebbe dovuto esitare un solo istante a confessare il proprio reato: ora se all' incontro non solo persistevano pertinaci, ma di più si assoggettavano alla tortura, e facevano tutti gli sforzi, onde superarla, è segno chiarissimo, che la morte è un oggetto di gran lunga più terribile della perpetua schiavitù. E' adunque falso, io ripeto, che questa pena sostituita alla morte, abbia ciò, che basta per rimuovere qualunque animo determinato, e così
resta

(1) Questa pratica al presente è abolita pressochè da tutti i Tribunali, e meritamente, poichè era un abuso. Quando uno è convinto, il delitto è certo, e se il delitto è certo, è inutile la confessione. Io aggiungo ch' ella non è una prova tanto certa del Reato, come sembra, e come generalmente si suppone. E chi volesse ad evidenza vedere ciò, legga il ch. Signor Fiscale Rifi, *Animadvers. ad Criminal. Jurisprud. pertinent., de probat. ad capital Judic. necessariis*, dove dottamente sostiene, che non si deve condannare alcuno alla morte in virtù della sola confessione, sebbene del tutto spontanea.

resta ad evidenza dimostrato, che è assolutamente necessario il ricorrere alla morte. (1)

Se

(1) Alcuni Scrittori per sostenere il nostro sistema contro quello, che impugniamo, si sono molto fondati sopra il gran dispendio, che produrrebbe alla Società il sostentamento degli ergastoli; ma una tal ragione è affatto insufficiente, giacchè questo dispendio non è un inconveniente inevitabile. Quando in ogni paese non vi fosse tanta copia di pubblici lavori, che bastasse per l'intero numero de' condannati, vi si potrebbero ritenere soltanto quelli, i quali fossero necessarj per questi pubblici lavori, e il rimanente si potrebbe mandare in altre Provincie dello Stato, ove potesse abbisognare, e così gli ergastoli non farebbero punto a carico dell' Erario. Dico di tenere in ciascun paese quel numero di condannati, che potesse essere necessario pei lavori pubblici del medesimo, poichè il mandargli via tutti, come si sente volgarmente dire tutto giorno, che si dovrebbe fare, farebbe un disordine, perchè resterebbe così il paese sfornito di esempi. Che se non vi fosse il comodo di queste Provincie, lo che potrebbe accadere, io rispondo, che anche in questo caso è falso, che gli ergastoli doveissero essere a carico dello Stato. Allora que' condannati, i quali eccederessero il numero di quelli, che potessero abbisognare alle accennate opere pubbliche, si potrebbero impiegare in lavori segreti, in fabbriche, manifatture ec., e questi lavori non potrebbero giammai mancare per grande, ch' egli fosse il numero de' condannati. Il dispendio prodotto dal sostentamento degli ergastoli si può adunque di leggieri evitare: ma quando ciò non fosse in alcun modo possibile, un tal inconveniente non sarebbe un motivo sufficiente da fare, che si dovesse preferire la Pena di Morte a quella di schiavitù, ove questa fosse veramente atta ad allontanare gli uomini dagli enormi delitti. La vera ragione adunque, per cui si deve rifiutare questa pena, è quella su di cui insino adesso abbiamo insistito, vale a dire la sua inefficacia.

Se mi si opporrà, che malgrado lo stabilimento di questa pena si sentono sempre degli enormi delitti, io risponderò, che farebbero in maggior copia, ove non vi fosse, e quindi conchiuderò, che la necessità della medesima per questo non resta meno contestata; e in vero s'egli è certo, che atteso l'universal fermento delle passioni non si possono prevenire tutti i delitti, e così s'egli è certo, che l'unico scopo, che lo stesso governo il più saggio si può proporre, è di far in modo, che il numero di quelli, e soprattutto dei più perniciosi, ed enormi sia minore al possibile; ognuno vede, che la Pena di Morte, la quale produce quest' effetto, si deve riguardare come necessaria. E che poi realmente, ove non vi fosse questa pena, gli enormi delitti, come ho detto, si moltiplicassero, mi pare, che da quanto è stato addotto per provare l'inefficacia della maggior pena, che vi sia fuori della morte, non si possa in alcun modo contrastare. Egli è vero, che vi sono state alcune nazioni, che per qualche tempo hanno esistito senza dare la Pena di Morte, per lo che parrebbe, che non solo non si dovesse temere un tal inconveniente, ma eziandio, che l'opinione contraria fosse approvata dall' esperienza; in fatti i suoi fautori non mancano di asserirlo: eglino si fondano sopra queste nazioni, come sopra un argomento, il quale dovrebbe persuadere anche i più zotici. Ma io dico, che egli non favorisce la lor causa più di quello, che come abbiamo veduto, faccia il raziocinio. E perchè ognuno possa ad evidenza comprenderlo, io esaminerò partitamente tutti gli esempi, che si adducono.

C

§. V.

§. V.

*Di alcune Nazioni, le quali non hanno dato
la Pena di Morte.*

LA storia Romana ci dimostra, che dopo la Legge Porcia niuno fra i cittadini dovea temere di essere messo a morte, giacchè con quella si stabilì, che la vita non potesse loro esser tolta, che per sentenza di tutto il popolo adunato nei Comizi, dalla quale poi ognuno si potea sottrarre con un volontario esiglio. Ora questo è il primo esempio, che gli avversari ci oppongono, e per mostrarne la forza si diffondono nei più grandi elogi della Repubblica Romana. Era ella forse mal regolata, dicono essi, si vede egli forse maggior sicurezza fra di noi? Ma queste sono declamazioni. La maggior parte degli uomini giudica della bontà di un governo, e dell' ottimo stato di una nazione dal grado di potenza, e dalla sua superiorità sulle nazioni, che la circondano, il che è un grande errore. Gl' imperi i più possenti al di fuori sono sovente i più infelici, e i più mal regolati nell' interno, giacchè questi Stati essendo incessantemente in moto per ingrandirsi, o per conservare il loro ingrandimento, non possono guari occuparsi intorno alla pubblica felicità. Ora ciò si è principalmente verificato nella Repubblica Romana. Il mondo crede, ch' ella fosse ben regolata, perchè vede, che aveva esteso il suo dominio sopra una gran parte della terra. Gli scrittori i più celebri si stimano felici, quan-

quando possono confermare i loro detti con qualche istituzione di questo popolo, ma s'ingannano a partito. Il Popolo Romano era mal regolato: sembra, ch' egli non abbia avuto altro scopo, che la sicurezza esteriore. Niun' altro popolo certamente è stato men sicuro, e più agitato nell' interno di questo (1). Ora una delle principali cagioni di questo disordine è stato la legge, che abbiamo accennata, nè poteva essere altrimenti. In fatti dacchè l' accusato poteva appellare dal giudizio degli ordinari maestri a quello del popolo, dacchè poteva prevenire il giudizio di esso popolo con un volontario esiglio, ognuno vede, che vi doveva essere un libero campo ai delitti. La Legge Porcia non era altro, che una conferma, e una più grande estensione della legge pubblicata dal Console Valerio Publicola il primo anno dopo l' espulsione dei Re. Ora non molto dopo un celebre Senatore si lagnò accremente di una tal legge, attribuendo alla medesima i torbidi inforti tra il Popolo, e il Senato in occasione della celebre abolizione dei debiti. „ Non è punto la miseria „ disse egli in una tale occasione nel Senato „ ma la licenza, che cagiona „ tutti i mali, che veggiamo. Il popolaccio è infocente „ lente, perchè è ozioso. Ora la sorgente di tutti

C 2

„ que-

(1) Questa mancanza d'ordine, e di sicurezza nell' interno della Repubblica si è soprattutto verificata nel tempo della sua più grande potenza al di fuori. In fatti è noto a chiunque, che vi ebbe una orribile anarchia nella Repubblica, dopo la proferizione di Silla fino alla burtaglia d'Azio, e fu nondimeno allora, che Roma conquistò la Gallia, la Spagna, l'Egitto, la Siria, l'Asia minore, e la Grecia.

„ questi disordini non è altro, che l' appello; dacchè
 „ l' accusato può appellare dai nostri giudizi a quel-
 „ li, che sono i suoi complici, non resta ai Consoli,
 „ che minaccie destituite realmente d'ogni forza.
 „ Bisogna adunque creare un Dittatore, i cui decreti
 „ siano inappellabili. Subito questo fuoco, che in-
 „ fiamma tutto, cadrà da se stesso. Quando si vedrà il
 „ potere sovrano della vita, e della morte nelle
 „ mani d'un sol' uomo, chi ardirà allora maltrattare
 „ i suoi littori? „ (1) La licenza, e i disordini, che
 „ produsse la Legge Porcia furono così grandi, che in
 „ fine si fu costretto di eluderla con una finzione di
 „ diritto. Questa finzione di diritto fu la servitù della
 „ pena (2). Allorchè un cittadin Romano avea com-
 „ messo un delitto enorme, non si considerava più
 „ come cittadino, ma si riguardava come schiavo, e
 „ come tale si faceva morire. L' esenzione dei citta-
 „ dini Romani dalla Pena di Morte lungi adunque
 „ di favorire il sistema contrario interamente lo di-
 „ strugge, giacchè è provato, che una tale esenzione
 „ è stata al sommo perniciofa, e così a quelli, i quali
 „ lo sostengono, quadrano molto bene i seguenti versi
 „ di Euripide.

„ Quæ

(1) *Tit. Liv. Decad. 1. lib. 11.*

(2) *Si quis fuerit capite damnatus, vel ad bestias, vel ad
 gladium, vel aliam poenam, quæ vitam adimit, testamentum
 ejus irritum fiet, non tunc, cum consumptus est, sed cum Sen-
 tentiam passus est: nam Servus poenæ efficitur. Ita Paullus
 in L. 6. ff. de injust. rupt. irrit. fact. testament. Di questa servitù
 della Pena parlano ancora le seguenti Leggi. L. 3. L. 12. L. 29.
 ff. de poenis. L. Ult. C. de adoptionib. L. Ult. C. de emancipat. Li-
 beror. L. Ult. C. de donat.*

„ Quæ nunc a quibusdam benignitas nominatur
 „ Vitam omnem remisit ad improbitatem.
 Egli è tanto più evidente, che l' opposto esempio
 distrugge affatto il sistema contrario in vece di ap-
 provarlo, che i cittadini Romani si trovavano in
 circostanze del tutto diverse dalle nostre. Il diritto
 di cittadinanza appo loro era un aggregato dei più
 ampi privilegi, era per così dire il diritto della So-
 vranità universale. Ora pare, che l' interdetto del
 fuoco, e dell' acqua, mediante il quale si venivano
 a perdere tanti privilegi, e per cui si passava dall'
 esser tutto all' essere niente, poichè realmente si può
 dire, che non fosse niente nel Mondo chi non era
 cittadin Romano, pare io dico, che un tale inter-
 detto dovesse essere un motivo abbastanza reprimen-
 te. Se dunque non lo fu, se la mancanza della Pena
 di Morte fu cotanto perniciofa alla Repubblica, è
 chiaro, che lo farebbe assai più ai nostri Stati, giac-
 chè è chiaro, che noi ci troviamo in affatto diver-
 se circostanze. Oltre a ciò i Romani non condan-
 navano a morte i cittadini, ma vi condannavano
 gli stranieri. Soprattutto usavano di questa pena con-
 tro agli schiavi. Siccome simili persone erano in-
 durite agli stenti, e alle fatiche, e d'altra par-
 te non avevano niente da perdere, si vidde, che
 la morte era un freno necessario, onde contener-
 gli in dovere. Ora è chiaro, che i nostri scel-
 lerati corrispondono pienamente agli schiavi dei Ro-
 mani.

Un altro esempio, che ci si oppone, è quello di
 certi popoli vicini al Caucaso, de' quali dice Stra-
 bone, che avevano in costume di non condannare
 a mor-

a morte alcuno per reo, ch'egli fosse (1), ma un sì fatto esempio è ancor più insufficiente di quello, che ora abbiamo esaminato, e ognuno potrà tosto comprenderlo, se si riflette, che questi popoli, come si ricava dal medesimo storico, erano del tutto barbari, e selvaggi. E in vero s'eglino erano tali, è chiaro, che vi dovea essere minor copia di delitti appo loro, che tra noi, giacchè è incontrastabile, che se coll'aumento della coltura, e dei lumi si accrescono i mezzi di giovare, si accrescono eziandio quelli di nuocere, e colle nuove cognizioni nascono dei nuovi mezzi di essere malvaggi, però è chiaro, che il loro esempio non ha alcuna forza rapporto alle nostre nazioni. Ove le passioni degli uomini sono più raffinate, ove i delitti sono più frequenti, è necessario, che la barriera delle pene sia più forte. In fatti pressochè tutti i popoli in tempo della loro origine, vale a dire della loro barbarie, non avevano l'uso della Pena di Morte, ma a misura, che si andarono avvicinando alla coltura, l'adottarono, cosicchè in fine si è veduta generalmente stabilita. (2) Dio-

(1) Lib. XI.

(2) Questo ci consta segnatamente della Grecia. „ I nostri
 „ Padri aveano stabilito ne' tempi antichi, (dice Euripide *Orest.*
 „ 511.) „ che chiunque avesse lordate le mani nell'altrui
 „ sangue non si presentasse più agli occhi di alcuno nel Paese.
 „ L'esiglio era la pena, che a lui s'imponeva, e non era permesso di togli la vita, come egli l'avea tolta al defunto. „
 „ Vi ha luogo a credere (dice Tucidide *de bell. Peloponn. lib. III.*
 „ 45.) „ che altre volte i più gran delitti fossero puniti con pene
 „ assai leggere. Ma come elleno facevano poca impressione,
 „ se ne aumentò col tempo il rigore, cosicchè la morte fu il
 „ supplicio il più comune.

Diodoro parlando di Sabacone Re d'Egitto dice, ch'egli cambiò la Pena di Morte, in quella delle opere pubbliche (1). Ora ci si oppone anche un tal esempio, e questo sembra realmente, che abbia qualche forza, giacchè l'Egitto non era abitato da popoli barbari, come erano quelli, dei quali ora abbiamo parlato, e quel che è più, la Pena, che questo Principe sostituì alla Morte, è appunto la stessa, come ognuno vede, proposta dagli avversari. Ma siccome ignorasi se l'esito è stato vantaggioso, o pur funesto, si deve conchiudere, che anche quest'esempio è affatto insufficiente. E' vero, che Diodoro si diffonde nei più grandi elogi di questa nuova istituzione, e dice, che così in vece di inutili pene, risultò un gran vantaggio alle Città, essendo stati notabilmente riparati gli argini del Nilo. Ma non è questo ciò, che ricercasi di sapere, affinchè si possa dire, che una tale istituzione è stata vantaggiosa. E' da vedersi se i delitti non si sieno punto moltiplicati durante il regno di un tal Principe, lo scopo delle pene essendo, che si prevenzano i delitti. Ora intorno a ciò non sappiamo niente. Ciò che sappiamo si è, che Sabacone era un Principe superstizioso, e soprattutto dedito oltremodo ai sogni: così se si partì dall' Etiopia, e venne a invadere l'Egitto, e se dopo abbandonò il regno, fu unicamente in seguito di alcuni sogni, ch'egli fece, e però è molto probabile, che anche questa abrogazione dei supplici riconosca unicamente una sì ridicola cagione.

Al-

(1) Lib. I. cap. 65.

Alcuni adducono ancora l'esempio dell' Imperadore Isacco l'Angelo, il quale fece voto di non metter a morte alcuno, sebbene fosse il più accerrimo nemico del genere umano, e della Sovranità; ma non bisogna, che questi abbiano consultato lo Storico (1), che lo riferisce, poichè se lo avessero fatto, avrebbero veduto qualmente questo Principe agì in una maniera affatto diversa dal discorso, ch' egli tenne, e mancò poco, che nelle crudeltà non imitasse il suo antecessore Andronico, sprezzato quel solenne detto, che è meglio non fare un Voto, che non mantenerlo, e così si sarebbero risparmiati la pena di citare un esempio, il quale non è in alcun modo a proposito. In fatti eglino non dicono punto, dove abbiano preso un tale esempio. E' molto probabile, che l'abbiano ricavato dall' Autore dello spirito delle leggi, poichè anch' egli lo riporta senza citare dove l'abbia preso. Questo celebre Scrittore per altro si serve del medesimo per provare tutt'altra cosa, che quella in conferma di cui l'adducono i nostri Oppositori, giacchè egli non lo riferisce, che per mettere più in chiaro la distinzione, che egli fa della clemenza dalla debolezza, che conduce il Principe al disprezzo, e quel che è peggio, all' impotenza stessa di punire. Dopo di aver stabilita questa favia distinzione, egli si esprime in questi termini „ L'Imperador Maurizio prese la risoluzione di non versare giammai il sangue de' suoi sudditi. Anastasio non puniva punto i delitti. Isacco l'Angelo giurò, che durante il suo regno non avrebbe fatto „ mo-

(1) Nicetas. *Histor. Isaac. Angel. lib. 1. cap. IV.*

„ morire alcuno. Gl'Imperadori Greci avevano obbliato, che non era punto in vano, che portavano la spada (1).

Rimane l'esempio dell' Imperadice Elisabetta di Moscovia, la quale salendo al trono, giurò di non mettere a morte alcun colpevole, e mantenne il giuramento in tutt' i vent'anni del suo regno, senza che a quel che si dice risultasse alcun pregiudizio nell' amministrazione: ma non è difficile di rispondere anche a questo. La nazione Moscovita al tempo di Elisabetta non era ancora interamente uscita dalla profonda barbarie, in cui l'avea ritrovata il Czar Pietro, almeno è certo, che era ancor molto lontana dalla coltura delle nostre nazioni. Ora se questo è vero, come lo è certamente, io qui risponderò lo stesso, che ho detto rapporto ai popoli menzionati da Strabone, cioè io dirò, che in una tal nazione vi dovette essere minor copia di delitti, che nei nostri paesi, e però conchiuderò, che il suo esempio non può da noi in alcun modo essere seguitato. In generale nelle varie nazioni, essendovi moltissima varietà tra i principj della costituzione, fra la situazione, e i costumi, non solo gli esempi del bene, e del male, non sono punto gli stessi, ma i Sovrani non saprebbero modellarsi gli uni su gli altri d'una maniera utile, fissa, e durevole. Del resto io dubito forte, che la Russia non abbia risentito del pregiudizio da questa abrogazione dei supplicj. E' noto a chiunque, che il Regno di Elisabetta fu agitato da terribili sollevazioni. Ora è

D

mol-

(1) *Esprit. de Loix. liv. 6. chap. 1.*

molto probabile, che ai vari motivi, che possono aver reso cotanto arditì i sudditi, vi si aggiugneste eziandio la notizia dell' accennato giuramento.

Da quanto abbiamo detto intorno al picciol numero delle Nazioni, che non hanno data la Pena di Morte, risulta chiaramente, che l'esperienza non favorisce il sistema contrario più di quello, che lo faccia il raziocinio, e così resta interamente dimostrato, che una tal Pena non si deve in alcun modo cancellare dalla Criminal Legislazione, con tutto ciò per dare vieppiù maggiormente a conoscere questa verità, egli è bene, che si discutano alcune altre obiezioni, che si fanno dagli Avversari. Ma avanti d'intraprendere quest' esame, mi si permetta di dire una parola delle Leggi d'Inghilterra. Queste Leggi sono riguardate con istupore, ed ammirazione da tutti i più celebri Politici. Gl' istessi nostri oppositori si servono della celebrità delle medesime per dar peso a quanto è dicono contro la tortura. La gloria delle Lettere, che si è acquistata la Nazione Inglese, dice uno de' più celebri fra questi, la sua superiorità del commercio, e delle ricchezze, e perciò della potenza, i suoi esempi di virtù, e di coraggio non ci lasciano dubitare della bontà delle sue Leggi. Or sappiasi, che queste Leggi, della cui bontà non si può in verun modo dubitare, non sono umane in verso il Reo, che durante la formazione del processo, vale a dire fino a tanto, che si è veramente conosciuto, ch'egli sia reo. Sappiasi, che spirato un tal tempo elleno sono rigorosissime. Sappiasi finalmente, che adottano la Pena di Morte, e in un più gran numero di casi di quello, che

che faccia il nostro sistema criminale. Entriamo ora nella proposta discussione, e primieramente esaminiamo una terribile contraddizione, che ci si oppone.

§. VI.

Pretesa contraddizione della Pena di Morte.

S'Egli è importante, che gli uomini veggano spesso il potere delle Leggi, le Pene di Morte non debbono esser molto distanti fra di loro, ma questo suppone la frequenza de' delitti, dunque perchè questo supplicio sia utile, bisogna, che non faccia su gli uomini tutta l'impressione, che far dovrebbe, cioè, che sia utile, e non utile nello stesso tempo. Tale è la terribile contraddizione, che si oppone al nostro sistema, ma io rispondo, ch'ella è affatto chimerica, e ognuno ne resterà pienamente convinto per poco, che si richiami alla mente quello, che da principio abbiamo detto per provare, che l'impressione della Pena di Morte non è punto passeggera; e veramente s'egli è certo, che l'immagine di questa Pena non si cancella così facilmente dalla memoria, come si suppone, è chiaro, che non vi è bisogno, ch'ella abbia ad essere frequente. Perchè questa ottenga il suo effetto, basta, che un uomo disposto a commettere un delitto, a cui sia decretata, non si lusinghi facilmente di evitarla. In fatti alla guerra, dove si sa per esperienza, che chiunque contravverrà alla subordinazione, e alle altre ordinanze militari, irremissibilmente, e senza gran formalità

di processo farà messo a morte, questa pena fa tutta l'impressione, come lo dimostrano le poche trasgressioni, che vi si commettono. Che se il pensiero di dovere senza remissione, e prontamente subire una tal pena può tanto sull'animo d'uomini, i quali anche facendo il lor dovere hanno tutta la probabilità di riguardare la Morte come vicina, cosa non potrà nelle Città, dove niuno certamente è cotanto famigliarizzato colla Morte? Si faccia adunque in modo, che i malfattori giammai, o almeno difficilmente si possano lusingare di scampare dalle mani del Carnefice, il che si otterrà, se si useranno tutti i mezzi, onde assicurarsi de' Rei (1), e una volta, che si abbiano nelle forze senza grandi ragioni non si risparmi loro il meritato gastigo; e la pena, della quale discorriamo, farà tutta l'impressione su il loro animo, sebbene non sia sì frequente. Ma proseguiamo ad ascoltare i nostri oppositori.

§. VII.

(1) Per ottenere quest'effetto in tutti gli Stati ben regolati si sono fatte due cose. Primieramente si è diminuito notabilmente l'uso degli Asili. In secondo luogo si è fatta la convenzione di renderli scambievolmente i rei. Sarebbe bene, che questa convenzione si estendesse eziandio cogli Stati lontani. In fatti i delinquenti non si trattengono già in questi Stati vicini, dove fanno di non essere sicuri, ma si portano ne' lontani, e allora non essendoli nemmeno in questi, niuno fuggirebbe alla pena. Questa certezza di non poterli salvare in verun' angolo del Mondo farebbe un gran freno alle passioni.

§. VII.

Se la Religione diminuisca l'impressione della Pena di Morte.

PEr indebolire sempre più la forza di questa Pena eglino ricorrono alla Religione, e fanno, ch'essa si affacci allo spirito del malfattore, e presentandogli un facile pentimento, e una quasi certezza di eterna felicità, diminuisca molto l'orrore di quell'ultima tragedia. Ma io non so se questo si verifica, nè credo, che e' abbiano tanto in mano, onde provarlo, giacchè non è possibile di scandagliare il cuore di uno scellerato, allorchè è disposto a commettere un delitto, e così in questa incertezza altri potrebbe con tutta ragione ritorcere l'argomento, e dire, che abolita la Pena di Morte, lo scellerato, il quale si vedrà di dover condurre perpetuamente i suoi giorni tra i ferri, penserà, che ciò gli aprirà un bel campo di fare una lunga penitenza, conseguentemente di acquistarsi l'eterna felicità, e però diverrà sempre più insensibile alla pena di schiavitù. Ma ponghiamo, che questa lusinga di salvamento diminuisca realmente agli occhi degli scellerati disposti a commettere i delitti l'impressione del supplicio, ch'eglino si aspettano: è certo, che ciò proviene da abuso della Religione, giacchè è certo, che questa in vece di presentare ad essi un facile pentimento, presenta loro all'incontro la finale impenitenza; in fatti tale è il terribile gastigo, che la Religione minaccia a tutti quel-

quelli, i quali differiscono il ravvedimento al fine della vita, e i condannati alla morte d'ordinario si ritrovano in questo caso. Si distrugga adunque, dirò io quest' abuso della Religione, lo che si può fare di leggieri, se si indagheranno le cagioni, dalle quali può nascere, e quindi si toglieranno di mezzo, così si faccia in modo, che nella mente degli scellerati subentri un principio di diffidenza, e una quasi disperazione della propria salvezza alla lusinga di ottenerla, che in loro si suppone, e allora la Religione accrescerebbe di molto l'impressione di questa pena, anzicchè diminuirla. In fatti se la morte per se stessa è un oggetto assai terribile, lo diventa di gran lunga più, ove si riguardi come il passaggio ad una eterna infelicità.

§. VIII.

*Se la vista de' supplicj possa indurire i costumi,
e rendere crudeli le Nazioni.*

UN tale inconveniente è inevitabile, se si consultano i nostri oppositori. Eglino ripetono incessantemente, che la Pena di Morte non è utile per l'esempio di atrocità, che dà alla nazione, ma da quello, che è stato detto infino adesso, apparisce chiaramente, che anche in questa parte eglino s'ingannano: e in vero, s'egli è certo, che questa pena è un mezzo atto ad allontanare i cittadini dagli attentati atroci, e sanguinari, come potrà poi ispirar loro l'atrocità? Ciò, che può render crudele

dele una nazione non è la vista momentanea di alcuni malfattori, che possano essere messi a morte in un anno. E' la vista continua dei combattimenti degli animali, e principalmente degli atleti, è la divisione delle opinioni, è il furore delle discordie intestine. Ora niuno di questi abusi avventurosamente alligna in questo secolo illuminato: aggiungo, che tutte le cose atte a render dolci, ed umani i costumi, la coltura delle lettere, il lusso, il commercio, lo spirito di conversazione sono fra di noi cotanto estese, che malgrado la vista dei supplicj ben lungi di averli a temere, che i costumi s'induriscano, ci sopresta all'incontro l'eccesso a questo opposto.

§. IX.

*Se la Pena di Morte ripugni ai principj
della Legge Evangelica.*

LA somma mansuetudine di questa Legge sembra, che favorisca il sistema contrario, in fatti alcuni tra i suoi fautori non hanno mancato di fondarsi sopra una tal mansuetudine, e di dire, che la loro opinione è più conforme ai principj del Cristianesimo, di quello, che lo sia la nostra, ma niente è più falso, ed è bene di mostrarlo, affine di non lasciare ai nostri oppositori un'arma così forte, come è quella della Religione.

Io dico adunque, che il diritto di punire colla morte non solo non è contrario alla Legge Evangelica, ma di più è da questa manifestamente approvato,

vato, e ciò si ricava fra gli altri dal celebre luogo dell' Appostolo (1), in cui dice, che chiunque opera male dee temere, giacchè non è in vano, che il Maestrato porta la spada, essendo Ministro stabilito da Dio per punire quelli, i quali fanno male. Sebbene non v'è in alcun modo bisogno di questa speciale conferma, poichè s'egli è incontrastabile, che Gesù Cristo ha approvata la Sovranità, e se secondo l'uso di tutte le nazioni, il potere Sovrano porta seco il diritto di punire di morte alcuni colpevoli, segue, che egli ha approvato eziandio un simile diritto.

Nè a provare il contrario mi si oppongano i due celebri esempi, vale a dire il divieto, che fece Cristo a S. Pietro di non servirsi giammai in avvenire della spada, e la liberazione della Donna adultera, poichè la risposta è prontissima. S. Pietro non era maestrato: egli avea impugnato il ferro senza alcun ordine, ma di propria autorità, e per un zelo mal inteso, il che non è permesso. E rapporto alla Donna adultera è da avvertirsi, ch'ella non era stata condannata dal Maestrato legittimo, siccome esigeva la legge. Se lo fosse stata, senza dubbio Cristo non le avrebbe rimessa la pena, siccome non la rimise al Ladro rivolto a penitenza, sebbene gli rimettesse la colpa.

Se è proibito a un Giudice cristiano di mettere a morte i colpevoli, perchè quelli, i quali amiserò al Battesimo Sergio Paolo Propretore dell' Isola di Cipro non lo esortarono ad abbandonare il suo

im-

(1) Roman. XIII. 4.

impiego (1)? Perchè S. Paolo giustificandosi innanzi al Tribunale di Festo parlò in una guisa a confermare tutto il Mondo, che il diritto di morte non era punto meno permesso dopo la pubblicazione della novella alleanza di quello, che lo fosse avanti? „ Se io ho danneggiato altri „ disse egli in tale occasione „ e se ho commessa cosa degna di „ morte non ricuso di morire. „ (2) Allorchè Costantino ebbe abbracciato la Religione Cristiana, e incominciato a travagliare al suo ingrandimento, l'uso dell' ultimo supplicio non fu punto per ciò abolito, e quel che più monta al nostro caso, come avverte molto bene Grozio, di tanti Vescovi, che allora si trovavano zelantissimi per la causa della Religione, non ve n'ebbe alcuno, il quale esortasse l'Imperadore a correggerli intorno a questo punto. (3) Egli è vero, che i Vescovi di que'

E

tem-

(1) Actor. XIII. 7. 12.

(2) Actor. XXV. 11.

(3) Fra tutti gli antichi Dottori del Cristianesimo se si eccettuano Tertulliano, ed Origene, i quali come a ciascuno è noto, si compiacevano di proporre idee più sublimi di quelle del comune de' Cristiani, non se ne ritrova alcuno, il quale non abbia approvata la Pena di Morre. S. Gian-Grifostomo (in sermon. ad Patr. fidel.) dice, che è per reprimere i malvaggi, che sono stati stabiliti i Tribunali, le leggi, i supplicj, e tante varie sorti di pene. S. Agostino nella lettera 50. al Conte Bonifacio dice, che il punire gli omicidj, e i venefici non è effusione di sangue, ma ministero delle Leggi, e nella Città di Dio lib. 1. cap. 7. così scrive: „ Non ammazzerai nè te stesso, nè altri. A questo general precetto però la stessa divina autorità fece alcune ecce-

„ zioni,

tempi , come anche i Monaci s'interponevano sovente , perchè non venissero eseguite le sentenze di morte , e alcuni fra questi ultimi arrivarono sino a prendere dalle mani de' giustizieri i rei , che venivano condotti al supplicio , ma per quello , che riguarda le intercessioni , è certo , che non provenivano dacchè si fosse persuaso , che la Pena di Morte era riprovata dal Vangelo , ma unicamente dalla diffiden-

„ zioni , cosicchè non è lecito di uccidere un uomo , eccettua-
 „ tine i casi , in cui Iddio comanda , che si uccida o in virtù
 „ di una legge positiva , o in forza di un espresso comando ri-
 „ stretto ad una data persona , nè è già reo d'omicidio chi dee
 „ il suo ministero a chi legittimamente comanda , siccome la
 „ spada serve di strumento a chi l'adopera . Per la qual cosa
 „ non operarono contro questo precetto , in cui è detto *non am-*
 „ *mazzerei* tutti coloro , che per divina autorità mossero una
 „ guerra , o che sostenendo il carico della pubblica autorità se-
 „ condo il diritto della Legge , cioè a dire giusta l'impero della
 „ diritta ragione , punirono gli scellerati colla Pena di Morte . ,
 „ Il medesimo Dottore *nel lib. 1. de liber. arbitr. al cap. 4.* si esprime
 „ in questi termini . „ S'egli è omicidio ammazzare un uomo , si
 „ può però qualche volta fare senza precetto , giacchè e il Soldato
 „ rapporto al Nemico , e il Giudice , o il di lui Ministro rapporto
 „ al colpevole , e quegli , a cui esce di mano un dardo , non mi
 „ pare , che pecchino in alcun modo occidendo altri . „ Egli
 „ dice a un di presso la stessa cosa nelle lettere 54. a Macedonio ,
 „ e 154. a Pubblicola . S. Ambrogio interrogato da un certo Studio ,
 „ il quale dovea essere qualche Giudice , o Senator Romano ,
 „ se fosse lecito condannare i rei alla morte , risponde che sì
 „ (*epist. 25. n. 4.*) , fondandosi sul testo dell' Apostolo di sopra ci-
 „ tato , quindi è , che condanna alcuni Eretici , i quali negavano
 „ la Comunione a que' Giudici , che aveano condannato alcuno
 „ alla morte .

denza , che si avea del salvamento de' condannati per difetto di congrua penitenza : e rapporto all' accennata condotta de' Monaci , oltrecchè riconobbe la stessa origine , che le intercessioni , ognuno vede , che questo era un zelo malinteso , e una carità troppo avanzata ; e in fatti fu repressa da una provida legge del pio Imperadore Teodosio . Così resta evidentemente dimostrato , che il diritto di dare la Pena di Morte non ha niente di opposto alla volontà di Dio rivelata nel Vangelo .

§. X.

*Quali siano i sentimenti del Pubblico
 su la Pena di Morte?*

PER rendere vieppiù odiosa questa pena i nostri oppositori si appellano alla contrarietà , che ha ognuno alla medesima ; ma che ha egli a fare l'opinione del Pubblico in una quistione di giurisprudenza , e di politica ? In vano per dimostrare la forza di una tal contrarietà dicono , che le vere , e le più utili leggi sono quei patti , e quelle condizioni , che tutti vorrebbero osservare , e proporre : io rispondo , che niente è più falso di un sì fatto principio ; e in vero s'egli è certo , che la volontà particolare , che ha ogni individuo della società come uomo , è più forte della volontà generale , che egli ha come cittadino , s'egli è certo che l'interesse particolare parla più imperiosamente al cuore umano di quello , che lo faccia l'interesse

comune, è chiaro, che niente sarebbe più inavveduto, che un Sovrano nelle sue determinazioni volesse consultare il giudizio del pubblico. Bisognerebbe, ch'egli abolisse tutte le gravezze, o almeno, che non le imponesse, che assai tenui, e così molto al di sotto dei bisogni dello stato, giacchè generalmente il pubblico si lagna delle medesime, per necessarie, che si sieno. Soprattutto questa condotta diverrebbe inavveduta, trattandosi di pene; così noi veggiamo, che negli stati democratici, dove quelle sono per così dire il risultato di ciò, che ognuno pensa, sono soverchiamente miti, vale a dire incapaci a servire al fine, che è l'esempio. Il pubblico è adunque un giudice affatto incompetente nella causa, che si agita, e così ancorchè egli sia contrario alla Pena di Morte; un Principe non si dee punto curare di ciò dopo quanto si è detto per mostrarne la necessità; ma egli è falso, che il pubblico abbia a una tal pena questa contrarietà, che in lui suppongono i nostri oppositori. Eglino la deducono dall'avvilimento, in cui si trova il Carnefice. Quali siano i sentimenti di ciascuno sulla Pena di Morte, si conosca, dicono essi, dagli atti d'indegnazione, e di disprezzo, coi quali ciascuno guarda il Carnefice, che è pure un innocente esecutore della pubblica volontà. Quale è dunque l'origine di questa contraddizione, essi proseguono, e perchè è indelebile negli uomini questo sentimento ad onta della ragione? Perchè gli uomini, essi conchiudono, hanno sempre creduto non esser la vita propria in potere di alcuno, fuorchè della necessità. Ora io dico, che una tale conseguenza è affatto insufficiente.

sussistente. Se il Pubblico sprezza il Carnefice, egli sprezza ancora gli aguzzini degli ergastoli. Ora che direbbersi se altri da un simile disprezzo deducesse, che il Pubblico fosse contrario alla pena di schiavitù? Il pubblico sdegna, e sprezza il Carnefice, perchè o egli è stato costretto a divenirlo, per evitar la morte o altra pena, che i suoi delitti gli avevano meritato, e così è una persona in se stessa disprezzevole; o che se spontaneamente ha abbracciato un tal impiego, siccome era in sua libertà di applicarsi ad altro, avendo scelto questo, indica di avere un animo feroce, e sanguinario, nel qual caso parimente è una persona disprezzevole. Se un simile officio venisse esercitato dai Soldati, come appressò i Romani, non farebbe in orrore al Pubblico, come non lo era presso a quella nazione: e in fatti non si vede, che alcuno disprezzi i Soldati, che vengono comandati di archibuggiare il loro compagno di servizio. Se ognuno ha alla Pena di Morte la contrarietà, che dai nostri oppositori si suppone, come conciliarla col fremito, che si vede nella moltitudine, quando riesce a un qualche enorme scellerato di sottrarsi alle ricerche delle leggi? Se per sostenere una tal contrarietà mi si replicerà, che la Pena di Morte è al maggior numero un oggetto di compassione, io risponderò, che questa compassione è un primo moto della natura, il quale cessa tosto che si dà luogo alla riflessione, e si richiamano alla mente i misfatti del reo. D'altra parte io dirò, che questa compassione non sempre si ritrova. Allora si trova quando si strascina alla morte uno che sia reo di un delitto minore di quel-

quello, per cui ad altri si sia risparmiata la vita. Allora si ritrova, quando il reo è stato lungo tempo nelle carceri, e così è svanita pressochè interamente dalla mente degli spettatori la rimembranza del delitto. Ma quando il condannato è reo di orribili attentati, quando questi sono ancor freschi nella memoria d'ognuno per la prontezza del supplicio, ben lungi, che si abbia verso di lui la menoma compassione, è anzi un oggetto d'odio, e di esecrazione universale.

§. XI.

*Inconvenienti della troppo grande estensione
della Pena di Morte.*

DA quello, che è stato detto infino ad ora potrà chicchessia riconoscere con quanto poca ragione sia stato impugnato l'uso comune a tutte le nazioni di dare la Pena di Morte, e così mi lusingo, che ognuno farà rimasto persuaso, che non si dee punto cancellare dalla criminale legislazione. Mentre però io ho sostenuta questa pena non ho avuto in alcun modo intenzione di difendere, e sostenere tutte le nazioni, fra le quali è stabilita, giacchè in alcune potrebbe essere troppo estesa, il che farebbe un disordine non inferiore a quello di non averla adottata. Niente certamente farebbe più pernicioso di questa troppo grande estensione. E primieramente gli scellerati vedendo, che dovranno subire la Pena di Morte tanto per un delitto dell'ultima enormità, come per uno, che non
fia

sia tanto enorme, commetteranno piuttosto il primo, che il secondo, poichè da quello spereranno di ricavarne una maggiore utilità. Un altro inconveniente della troppo grande estensione di questa pena si è, che vi debbono essere molte grazie. Si può ben fare una legge, che decreti la morte a chi ammazza un cervo, ma l'umanità resisterà sempre all'esecuzione. In fatti l'esperienza ci dimostra, che simili leggi non sono pressochè mai state mandate ad esecuzione. Ora ciò è assai dannoso. Gli scellerati, i quali d'ordinario sono uomini idioti, e che perciò non vanno molto avanti nel raziocinio, veggono, che non in tutti i casi, nei quali le Leggi condannano a morte, questa realmente s'infligge, però quand'anche si temano la carcerazione, si lusingano facilmente, che il loro caso sia per essere uno di questi, e per conseguenza diventano arditi a commettere i delitti. La stessa pubblica utilità adunque, la quale esige, che non si cancelli affatto la Pena di Morte, esige altresì, che non sia cotanto estesa. Forse gli stessi autori, i quali sono inforti ad impugnarla, hanno avuto soltanto di mira l'abuso della medesima nelle tante declamazioni, che contro di essa hanno fatte. Eglino si sono forse proposti d'imitare coloro, i quali piegano dalla parte contraria una pianta curvata dall'altra, affinchè in questa maniera ritorni al suo giusto mezzo, e in fatti hanno ottenuto generalmente il loro intento, giacchè tutti hanno dovuto accordare, che una tal pena non debb'essere oltremodo estesa, ma è incontrastabile, che l'avrebbero egualmente ottenuto, se si fossero contentati di condannarne l'abuso, e non avrebbo-
no

no certamente recato il danno, che hanno prodotto, vale a dire, che molti si sono persuasi dell' inutilità, e per conseguenza dell' ingiustizia di questa pena.

Sembrirebbe, che qui io dovessi trattenermi ad enumerare distintamente tutti i casi, nei quali si dee dare la Pena di Morte, ma oltrecchè una tale enumerazione non entra punto nel mio scopo, che come ognuno vede, è stato unicamente di provare la necessità di questa pena in generale, questa enumerazione esigerebbe per se sola un volume: aggiungo, che farebbe impossibile a farsi compiutamente. E in vero se ciò, che rende giusta una tal pena, come abbiamo dimostrato, è la necessità, ognuno potrà di leggieri comprendere, qualmente la determinazione di molti casi, nei quali si ha a condannare alla morte, dee assolutamente dipendere dalla varia situazione delle nazioni, del vario carattere de' popoli, dalla varia forma di governo, giacchè secondo tutte queste circostanze un tal rigore può essere in molti casi necessario, o soverchio; così realmente intorno a questo punto si vede molta diversità fra i vari secoli, e le varie nazioni. Con tutto ciò per un maggior compimento di questa dissertazione non posso a meno di non dir qualche cosa delle Leggi, che pressochè in tutti i paesi decretano la Pena di Morte contro il furto, quando oltrepassa una certa quantità, vale a dire, che egli è grave; giacchè intorno a ciò vi ha un grandissimo contrasto eziandio fra i Giureconsulti, i quali altronde sono persuasi della Giustizia di questa pena in generale. Facciamoci dunque ad esaminare queste Leggi.

§. XII.

§. XII.

*Delle Leggi, le quali decretano la Pena di Morte
contro il Furto.*

AL primo aspetto sembra, che abbiano ragione quelli, i quali le impugnano, giacchè realmente, com' essi dicono, non vi ha alcuna proporzione fra la vita di un uomo, e una somma di denaro per grande, ch' ella sia, ma se si considera bene la cosa si vedrà, ch' eglino sono in errore. Il furto è un delitto, contro il quale assai difficilmente altri può cautelarsi, e che di sua natura dee molte volte andare esente dal castigo. Ciò dee fare, che molti sieno tentati di commetterlo, tanto più, che nella nostra Europa l'ineguaglianza delle condizioni essendo grandissima, cosicchè vi ha un picciol numero di proprietari, e una infinità d'indigenti, lo spirito di furto dee necessariamente esser molto esteso nelle nostre contrade, e per così dire, debb' essere il voto generale delle nostre nazioni (1). Or che avverrebbe egli mai della società se

F
que-

(1) „ Ogni Cittadino possiede egli qualche cosa in uno Stato? Il desiderio della conservazione è senza dubbio il voto generale di una Nazione, e vi si commettono pochi furti.
„ All' incontro il più gran numero vive egli senza proprietà?
„ Il furto diventa il voto generale di questa stessa Nazione, e i Ladri si moltiplicano. Ora questo spirito di furto generalmente sparso necessita allora a degli atti violenti. *Helvet. de l'homme &c. sect. VI. chap. VII.*

questo voto si eseguisse? Chi è, il quale si potesse assicurare di godere pacificamente dei frutti del suo travaglio, e della sua industria in un paese, dove i furti fossero cotanto moltiplicati? E s'egli è incontrastabile, che l'uomo non fatica che in vista di godere di questi frutti, chi non vede, che in un tal paese dovrebbero necessariamente languire l'agricoltura, le arti, il commercio, e perciò indebolirsi notabilmente il nerbo dello stato? Nè queste sarebbero le sole funeste conseguenze di questa eccessiva moltiplicazione del furto. Noi veggiamo non di rado, che il desiderio di conservare le proprie sostanze da una parte, e l'animosità del ladro dall'altra, producono delle zuffe fra questi, e il padrone della cosa rubbata. Ora siccome si fatti incontri sarebbero frequentissimi in un paese, dove allignasse oltremodo un simile delitto, ognuno vede, che nel medesimo si rinnoverebbe il disordine dello stato di natura, e così s'incamminerebbe alla sua distruzione. Il ben pubblico esige adunque che si faccia in modo, che il furto cotanto non si estenda. Ma come ottenerci ciò, che col punire col più gran castigo i furti, che di quando in quando alla giornata si commettono? Siccome un simile delitto resta spesso volte impunito, così allorchè si trova il mezzo di punirlo, si dee fare con tutto il rigore, affinchè se da una parte la lusinga dell'impunità rende gli scellerati più intraprendenti, dall'altra il timore di una tal severità sia capace di rendere la loro malizia più timida. Ecco ad evidenza dimostrata la giustizia delle Leggi, che decretano la Pena di Morte al furto, le quali a prima vista sembravano ingiuste.

Alla

Alla famosa obbiezione, che non vi ha alcuna proporzione fra la vita, e la robba, io rispondo, che la proporzione fra il delitto, e la pena non consiste in questo, ch'ella sia interamente conforme alla natura del delitto. Questa proporzione cotanto vantata non consiste in altro, che nel punire ciascun delitto, secondochè il danno, che ne risulta alla società è più, o meno grande, e in questo danno si deve eziandio calcolare quello, che nascerebbe dall'estrema moltiplicazione del delitto: e in vero siccome un abile Idraulico rialza, e ringrossa gli argini, dove vede, che il torrente urta più forte per impedire, che non rompa, e quindi non faccia un allagamento universale; un savio Legislatore, il cui officio è di opporsi al torrente rovinoso dei delitti, deve accrescere le pene, che si possono chiamare gli argini politici contro a quelli, i quali minacciano di divenire universali (1) Questa è la ragione, per cui alla

F 2

guer-

(1) Il celebre Antonio Mattei, che è uno dei più accerrimi impugnatori di queste Leggi, che puniscono capitalmente il furto, si meraviglia fortemente, e trova molto strano, che si condanni soltanto a una pena pecuniaria uno, il quale getti per esempio nel profondo del Mare un Vaso d'argento per recar danno, e poi che si condanni alla morte chi rubba lo stesso Vaso, giacchè egli dice, che in tutti e due i casi il danno, che ne risente il padrone è eguale. Ora io rispondo, che se questo Giurconsulto fosse stato così valente nel diritto politico, come lo era nel diritto civile, e quindi avesse veduto, che nella determinazione delle pene non si dee soltanto aver riguardo al danno particolare, che risulta da un tal delitto, ma eziandio alla facilità, che vi ha di commetterlo, e così al danno immenso, che può risultare.

guerra i più piccioli atti contro la subordinazione, e la disciplina vengono puniti colla morte. I Legislatori hanno veduta la facilità, con cui uomini armati, e consci delle proprie forze, e della propria superiorità potrebbero abbandonarsi ai più terribili eccessi, e così diventare i nemici dello Stato, in vece di esserne i difensori, ove non si usasse un tal rigore.

Un' altra ragione, che ha indotti parecchi Giureconsulti a biasimare le leggi, che decretano la Pena di Morte contro i ladri, è stato lo aver creduto non essere punto permesso di condannare a morte chicchessia per altri delitti, fuorchè per quelli, i quali erano puniti in questa guisa dalla Legge di Mosè. Ora questo è un errore non meno grande di quello, che abbiamo infino adesso confutato, poichè è certo, che la Legge di Mosè almeno in quella parte, che riguarda i precetti giudiziali, e forensi è stata interamente abrogata colla venuta di Cristo, in un tal tempo essendo restata interamente disciolta la Repubblica Ebraica, al regolamento di cui quelli erano ordinati, e diretti. Egli è vero,

risultare dall' ecceffiva moltiplicazione del medesimo, come ho mostrato, che si deve fare, non avrebbe fatto alcuna meraviglia, e avrebbe ritrovate giuste, e ragionevoli tutte e due le accennate disposizioni. I Legislatori hanno veduto, che pochissimi farebbero stati tentati di gettare nel Mare un Vaso d'argento per danneggiare altrui, laddove infiniti farebbero stati tentati di rubbarlo; e in fatti l'esperienza approva questo loro pensiero, perciò saviamente nel primo caso si sono contentati di una multa, e all' incontro sono ricorsi alla morte nel secondo.

vero, che questi Giureconsulti, i quali sono d' avviso, che intorno a questo punto non si debba scostarsi dalle Leggi di Mosè, non si fondano sopra l' obbligazione di queste Leggi, ch' eglino stessi accordano essere affatto cessata, ma si bene sopra questa ragione, che in un affare di sì gran conseguenza, come è questo di prendere ad altri la vita, non si saprebbe meglio conoscere la volontà di Dio sola capace di mettere la coscienza in riposo, che da quello, che ha egli stesso ordinato a un tal proposito. Ma anche in questo modo eglino non favoriscono di più la loro causa. Iddio avendo preso sotto la sua particolare protezione il Popolo Ebreo, ed essendosi degnato di essergli special Legislatore, ha voluto aver riguardo al genio, e all' indole del medesimo. Se dunque una nazione si troverà in circostanze affatto diverse da quelle del Popolo Ebreo, e se in seguito di questa diversità di circostanze l' utile pubblico esigerà, che si punisca di morte un delitto, il quale era punito in altra guisa dalla Legge di Mosè, perchè non si potrà scostar da una tal legge? La volontà di Dio è, che si procuri la pace, e la tranquillità del genere umano. La Pena di Morte, ch' egli ha autorizzata per alcuni delitti nel suo popolo fa vedere, che non disapprova un tal rigore, quando la pubblica utilità lo esige. Un Principe adunque farà pienamente sicuro di uniformarsi al volere dell' Altissimo, se nel decretare la Pena di Morte consulterà una tale utilità, e così dopo quanto infino ad ora abbiamo detto intorno al furto, è certo, che le leggi, le quali lo puniscono di morte, non possono essere da Dio in alcun modo riprovate, se bene

bene egli stesso abbia punito in altra guisa un tal delitto nel suo popolo (1). Per maggiormente darlo a conoscere io soggiungerò, che il Popolo Ebreo rapportò al furto si trovava realmente in circostanze affatto diverse dalle nostre. In fatti ognuno sa, che nel medesimo i beni erano meno inegualmente divisi, che fra di noi, e però è facile a comprendersi, che nel medesimo vi dovea essere un minor numero di furti. E tanto basti, perchè ognuno abbia ad essere pienamente persuaso della giustizia di queste leggi.

Una sola cosa piacemi di aggiungere, ed è, che questa giustizia, che in generale io ho sostenuta potrebbe

(1) Il dotto Giovanni Granelli nella Lezione VI. sul Deuteronomio dopo di avere esposte le pene delle Leggi Mosàiche, e conseguentemente quelle del furto, prosegue saviamente in questi termini „ Di qui alcuni furono arditì di tacciare come „ iniqui i Giudici, che i rei di furto puniscono capitalmente, „ all'autorità della Mosàica Legge quella aggiungendo del „ Codice di Giustiniano. Ma oltrechè le Leggi Politiche del „ governo date da Dio agli Ebrei non obbligavano, ch' essi „ soli, nè forza alcuna non hanno dopo la venuta del Salvatore, e le Leggi Mosàiche forensi non più a noi appartengono, che quelle di Solone, o di Dragone, per le Leggi medesime è manifesto, che secondo la qualità del furto più, o meno reo si dovea crescere, o diminuir la pena. Però quantunque non abbiasi proporzione d'uguaglianza tra roba, e vita, può averci, quallor si tratti della pubblica sicurezza, a cui le Leggi provvegono sapientemente. Alcuni grandi Giureconsulti citati dal Nicolai nelle sue note al Sigonio (*Sigon. de repub. Hebr. lib. VI. c. 8. cum notis Nicolai*) rispondono la necessità di capital pena a Ladri nella moltitudine de' Ladrocinj, che a gran fatica lo stesso supplicio estremo può contenere.

trebbe eziandio risplendere di più in alcuni paesi per qualche particolare circostanza. Così per esempio se vi avesse una nazione pingue, ed opulenta, e d'altra parte circondata da popoli poveri, è chiaro, che in una tal nazione non si dovrebbe nemmeno fare il dubbio, se le leggi, che puniscono di morte il furto siano giuste; giacchè è chiaro, che senza un tal rigore diventerebbe la preda de' ladri, molto più poi, come ognuno vede, se fra questi popoli limitrofi ve ne fosse alcuno così ignorante dei suoi veri interessi, il quale non avesse mai voluto convenire del reciproco rendimento dei rei.

§. XIII.

Se sia lecito esacerbare la Pena di Morte.

PER maggior illustramento di questa Dissertazione esaminiamo alcune altre quistioni, che si fanno da Giureconsulti intorno alla Pena di Morte. E primieramente veggiamo se l'uso generalmente stabilito di esacerbarla nei più atroci delitti sia conforme alla Giustizia, o pure una pura crudeltà. La crudeltà, trattandosi di pene, è un vizio, il quale fa, che si ecceda la maniera, che dee tenere un Principe nel punire, poichè come dice molto bene Seneca „ coloro sono crudeli, i quali avendo „ una giusta causa di punire, non si stanno nei limiti. „ (1) Questa maniera, che deve tenere un Prin-

(1) *I. De Clement. ad Neronem.*

Principe nel punire, come abbiamo veduto da principio, consiste in questo, che la pena abbia soltanto il grado d'intensione necessario a prevenire i delitti. Per convincerci adunque se questa esacerbazione sia giusta, o pur crudele, bisogna arrivare a conoscere s'ella è necessaria, o superflua. A prima vista pare interamente superflua, giacchè pare, che uno, il quale non è trattenuto dal timore della semplice morte, non lo possa poi essere da quello di una morte un poco più dolorosa: ma se si va più oltre nell'esame, si vedrà, che la cosa procede altrimenti. L'uomo teme la morte non solo, perchè è la distruzione del proprio individuo, e per conseguenza di tutti i suoi piaceri, di tutti i suoi progetti, di tutte le sue inclinazioni, in somma di quanto lo rende attaccato alla vita, ma eziandio, perchè non può rammentarsi l'idea di una tale distruzione, senzachè a questa idea sia congiunta quella del dolore, cosa, ch'egli tanto abborrisce. Quanto più doloroso adunque sarà il genere di morte, a cui altri crederà di dovere essere assoggettato, altrettanto più forte sarà il timore, che quella ispirerà nel suo cuore. Così io potrei citare l'esempio di parecchi, i quali si sono dati spontaneamente la morte, unicamente per evitare una morte tormentosa, e terribile, che loro soprastava. Così noi veggiamo, che fra il numero di quelli, i quali sono tormentati da certi incomodi, che non hanno altra probabilità di scampo, che in una operazione terribile, e spaventosa, alcuni si adattano piuttosto a soffrire questi incomodi, sebbene sicuri di perire, che di assoggettarsi a una tale operazione. Se adunque è incontrastabile, che

che l'idea di una morte dolorosa è assai più forte sull'animo umano dell'idea della semplice morte, l'uso del quale qui si tratta, è pienamente giustificato. L'utile della società esige, che siano più forti gli ostacoli per allontanare gli uomini dai delitti a misura, che questi sono più nocivi. Ora siccome al di là della morte il poter delle leggi non si estende; per serbare il più, che è possibile, la proporzione fra il delitto, e la pena, saviamente i Legislatori hanno ordinato, che si renda la morte più, o meno dolorosa a misura, che il delitto è più, o meno atroce, e nocivo.

Io so bene, che i nemici di questa esacerbazione ci oppongono l'esperienza. Eglino dicono, che gli assalti su le strade in alcuni paesi essendo frequentissimi, non punendosi, che colla semplice morte, cessarono immediatamente, introdottosi il supplicio della Ruota, ma che dopo qualche tempo tornarono ad essere frequenti come prima: e da ciò inferiscono, che l'immaginazione si avvezza a questa esacerbazione della Pena di Morte, e che perciò viene ad essere affatto infruttuosa. Ma io son ben lontano di ammettere una tale conseguenza. Almeno io dico, che non è necessariamente dedotta dalla premessa. In fatti posto, che questi delitti dopo di essersi usati per qualche tempo dell'indicato supplicio, fossero tornati realmente, secondo quel che si dice, ad essere frequenti come prima: è certo, che ciò può essere proceduto da tutt'altra cagione, fuorchè da quella, che si assegna, vale a dire dall'essersi assuefatta la mente all'esacerbazione della Pena di Morte. Potrebbe essere per esempio, che essendosi veduto,

to, che l'indicato supplicio avea fatto cessare il furore dei delitti, pei quali si era introdotto, si fosse in seguito risparmiato ai pochi scellerati, che si lasciavano indurre a commetterli. La giornaliera esperienza approva questa mia conghiettura, giacchè fa vedere, che quando i delitti sono rari, si usa sempre della condiscendenza verso i colpevoli, non iscorgendosi tanto il bisogno di esempi rigorosi. Ora se ciò fosse accaduto, come è probabile, ognuno vede, che farebbe soltanto ad una tal condiscendenza, che si dovrebbe attribuire l'accennato ripullulamento dei menzionati delitti. E' dunque certo, che un tal ripullulamento può essere proceduto da tutt'altra cagione, fuorchè dall'esserfi assuefatta l'immaginazione all'indicato supplicio, laddove la cessazione degli indicati delitti ottenutasi immediatamente dopo l'introduzione del medesimo, è certo, che non si può ascrivere ad altra causa, fuorchè all'impressione di un tal supplicio di molto superiore a quella della semplice morte; e così è certo, che l'opposto esempio approva la nostra opinione in vece di distruggerla.

Un Autore rispettabile per impugnare questa esacerbazione della Pena di Morte dice, che è piuttosto un' invenzione della tirannide, che una emanazione della giustizia, e per provarlo, fra gli altri adduce l'esempio della Ruota, dicendo, che un tal supplicio fu introdotto in Allemagna ne'tempi d'Anarchia, ove quelli, i quali s'impadronivano dei diritti sovrani, volevano spaventare coll'apparato d'un tormento inaudito chiunque osasse attentare contro di loro. Ma chi non vede, che anche questa obbiezione

zione favorisce la nostra opinione in vece di distruggerla? E in vero se sono stati i Tiranni, che hanno inventato una tale esacerbazione per ispaventare, è segno ch'ella è veramente un mezzo atto a produrre un tale effetto, giacchè i Tiranni sono i migliori maestri di ciò, che può eccitare il timore, essendo a questo scopo unicamente rivolti i loro studi. (1)

G 2

Non

(1) La stessa risposta si può dare a quelli, i quali vanno incessantemente ripetendo, che la Pena di Morte in generale è un puro ritrovato della tirannide, e così si può conchiudere, che in un tal modo eglino approvano anzi la necessità di questa pena, in vece di distruggerla. Se la schiavitù perpetua, vale a dire una vita aspra, stentata, ed infelice fosse agli occhi umani un male maggiore della morte, come si pretende, i Tiranni invece di tenere sempre alzata la spada sterminatrice, avrebbero moltiplicato all'infinito gli ergastoli; in fatti essi non mancarono realmente di decretare in vece della morte una vita misera, e stentata a que' pochi, i quali per alcune particolari circostanze desideravano di morire. Ciò consta segnatamente di Tiberio, come si ha da Svetonio (*in Tiber. cap. 61.*) Questo Tiranno sottile, ed acuto nella sua tirannia, faceva mettere a morte tutti quelli fra i suoi nemici, i quali erano attaccati alla vita, vale a dire il maggior numero, e all'incontro faceva ritenere perpetuamente nei ferri coloro, i quali amavano la morte, e di più li faceva custodire in maniera, che non potessero recarsela da se stessi, affinchè la vita servisse loro di supplicio. *Mori volentibus vis adhibita vivendi.* Se dunque i Tiranni generalmente e verso il maggior numero usarono della Pena di Morte a preferenza della schiavitù, questa loro condotta si può meritamente riguardare come una nuova prova della verità del nostro sistema. I Tiranni io ripeto sono i migliori maestri di ciò, che può eccitare il timore, essendo a questo scopo unicamente rivolti i loro studi.

Non si usi adunque di una tale esacerbazione nei delitti chimerici, oppure leggieri, pei quali la inventarono i Tiranni, ma si bene nei delitti reali, ed atroci, e non avrà niente di contrario alla giustizia. Da quanto fino ad ora abbiamo detto risulta una fortissima ragione, onde vendicare le leggi poc' anzi esaminate, che decretano la Pena di Morte al Furto, contro un' obbiezione in apparenza fortissima, che a queste viene fatta, ed è, che estesa la Pena di Morte anche al Furto, nascerà il grande inconveniente, che i ladri ammazzeranno sempre, perchè così si crederanno più al coperto delle ricerche delle leggi. Se si punisce di Morte il Furto semplice, cosa si riserberà egli, ci si oppone, per mettere la vita degli uomini in sicuro? Ora s'egli è certo, come abbiamo veduto, che l'idea di una morte dolorosa è più forte sull'animo umano dell'idea della semplice morte, io dico, che i Legislatori hanno ottimamente provveduto ad un tal inconveniente, decretando la semplice Morte al Furto, e all'incontro esacerbando questa Pena, quallora al furto vi si aggiunga l'Omicidio.

§. XIV.

Se per lo stesso delitto, per cui si condanna uno alla morte, si possa imporre ad altri una pena meno grave.

Questa disuguaglianza si trova di continuo autorizzata dal diritto Romano. Niente è più familiare nel medesimo, che di vederli rispar-

risparmiata la vita del nobile, e dell'uomo costituito in dignità per lo stesso delitto, pel quale si toglie al servo, ed al plebeo. Ma intorno a ciò i costumi di quasi tutta l'Europa si sono allontanati dalle Leggi Romane, cosicchè l'unico riguardo, che in questo caso oggi si ha al nobile, consiste nel condannarlo a un genere particolare di morte. Ora siccome tutte e due queste istituzioni hanno i suoi fautori, è bene, che si esaminino. Quelli, i quali sono pel nostro sistema criminale, dicono, che la severità delle leggi si dee esercitare non solo verso i piccioli, e i poveri, ma eziandio verso i ricchi, ed i grandi, essendo ingiusto, che il credito, la nobiltà, e la ricchezza autorizzino a concedersi la libertà d'insultare impunemente quelli, i quali sono destituiti di questi vantaggi. Chi è più felice, essi proseguono, e più onorato, dee sperar di più, ma non temere meno degli altri di violare que' patti, coi quali è sopra gli altri innalzato. Ora io rispondo, che queste ragioni sono giuste, ma non impugnano punto le Leggi Romane, giacchè queste non lasciano impunito un nobile, o un uomo costituito in dignità per un delitto, pel quale condannano a morte un plebeo, e uno schiavo. Elleno non fanno, che trasmutare rapporto a quelli la Pena di Morte in altre pene, perchè hanno creduto, che queste pene debbano fare su il loro animo la stessa impressione, che la morte su quello del plebeo. Bisogna adunque vedere, se tali pene hanno realmente questa forza, poichè se l'avessero, è chiaro, che le Leggi Romane in questa parte non avrebbero niente di contrario alla Giustizia, essendo chia-

chiaro, come più volte abbiamo detto, che le punizioni per esser giuste debbono avere soltanto il grado d'intensione necessario per allontanare gli uomini dai delitti. Le pene, che il Gius Romano sostituì alla morte nella persona de' nobili, e degli uomini costituiti in dignità, sono ora la degradazione, o sia il rimovimento dall'Ordine, (1) ora la confisca (2), ed ora la relegazione. (3) Or che ciascuna di queste punizioni sia di una gran forza su l'animo di simili persone, ognuno potrà di leggeri comprenderlo, il quale rifletta, quanto siano sensibili a pene ancor minori, vale a dire al semplice allontanamento dalla Corte, e alla disgrazia del Sovrano. „I Grandi, dice l'Autore dello ipi-
 „rito delle leggi, (4) sono così forte puniti dalla
 „perdita sovente chimerica della lor fortuna; del
 „loro credito, delle loro abitudini, dei lor piaceri,
 „che il rigore riguardo a loro è inutile.„ Che se ad
 alcuno per altro pareffe, che ciascuna di queste pene
 per forte ch'ella sia sull'animo delle accennate per-
 sone, non lo fosse però al segno di produrre in loro
 una impressione eguale a quella, che fa la morte
 sul plebejo, e così si credesse, che niuna di queste
 fosse atta ad allontanare il nobile dagli enormi delitti: io dico, che si potrebbero tutte e tre accumulare, e allora certamente pare, che l'intensione ar-
 riva-

(1) L. 1. ff. de abigeis.

(2) L. 4. ff. ad Leg. Cornel. de Sicariis.

(3) L. 6. ff. eod. . L. 11. ff. de sepulcr. violat. L. 12. ff. de incend. ruin. &c. L. 1. ff. ad Leg. Cornel. de falsis. L. 38 ff. de pœnis.

(4) Esprit des Loix. liv. 6. chap. XXI.

rivasse al segno della morte. In fatti qual più terribile idea all'immaginazione di un nobile, che il pensare di dovere essere segregato da quel corpo, che tanto lo distingue, inoltre di dovere abbandonare tutti i suoi piaceri, e tutte le sue delizie, e quel che è peggio, per restar spogliato di tutti i suoi beni, trovarsi in una reale impotenza di potersi procacciare altrove simili vantaggi? Del resto se si persistesse nel non voler riconoscere per efficace nemmeno la cumolazione di tutte e tre le accennate pene, io rispondo, che ve n'ha una, la quale ognuno certamente dovrà confessare, che abbia tutta l'efficacia, io voglio dire la schiavitù perpetua. In fatti come abbiamo veduto da principio, è solamente rapporto ai nobili, ai ricchi, ed ai grandi, che si verifica, quanto a questa pena si attribuisce di orribile. Così parrebbe, che la Pena di Morte non dovesse aver luogo rapporto alle accennate persone, quando non fosse per que' delitti, nella punizione de' quali non solo si tratta di dare un esempio, ma eziandio di distruggere un uomo, il quale anche privo di libertà potrebbe mettere lo Stato in disordine, e che però il nostro sistema criminale in questa parte avesse assolutamente bisogno di riforma. Con tutto ciò io non ardirei in alcun modo suggerirla, giacchè temerei, che il popolaccio sempre ignorante vedendo una tal disuguaglianza non si confermasse sempre più nella sua storta idea, che le leggi sono piuttosto ritrovati della tirannide, che emanazioni della giustizia, e così non si esacerbasse fortemente contro il Governo; il che, come ognuno vede, potrebbe avere le più funeste conseguenze.

Dell' Esecuzione delle Sentenze.

E' Stato detto non ha molto da un celebre Scrittore (1), che in niuna Provincia si dovrebbe mettere a morte alcun Reo, prima, che la Sentenza fosse approvata dal Consiglio Supremo della Capitale, e in seguito confermata dal Sovrano, e un tal suggerimento sembra certamente da doverfi tosto introdurre in ogni Stato ben regolato, giacchè pare, che così l'innocenza fosse più al sicuro di quello, che lo sia nel sistema presente. Ma vi ha egli realmente pericolo, che senza una tal cautela la vita degli uomini sia esposta ad essere ingiustamente immolata? E' egli realmente da temersi, come lo dice quest' Autore, che la cabala, il pregiudizio, e l'ignoranza possano dettare delle sentenze ingiuste lontano dalla Corte? Un tal inconveniente a mio avviso farebbe a paventarsi, se si lasciasse la podestà alle piccole Curie di Villaggio di condannare a Morte. Ma a tanto non si estende la lor giurisdizione almeno negli Stati ben regolati. Queste Curie inferiori formano il processo al Reo; terminato, che sia, vi aggiungono il lor Voto, e in seguito trasmettono il tutto al Consiglio Supremo della Provincia, che è sempre composto dei più accreditati giureconsulti. Questo non procede alla con-

(1) *Voltaire. Comment. sur le livre des delits, & des peines.*

danna, se prima non ha consultato il Voto de' suoi Assessori, non meno, che le difese, che i Patrocinatori del reo hanno presentate: di più giammai si eseguisce la condanna, se prima non è comunicata al Governatore della Provincia, il quale ne' casi meno atroci ha diritto di graziare. Ora pare certamente, che con tante precauzioni ci siano tutte le morali sicurezze, onde non paventare, che la vita degli uomini possa essere ingiustamente immolata lontano dalla Corte: e in fatti se si citeranno de' casi, nei quali questo sia accaduto, non saranno certamente di paesi, nei quali si siano usate tutte le indicate precauzioni; e così conchiuderò, che l'inconveniente, di cui si minaccia questo sistema di eseguirsi le sentenze di morte, senza che siano approvate dal Consiglio Supremo della Capitale, e confermate dal Sovrano, si può di leggeri evitare. All' incontro quello, che nascerebbe, ove venisse adottato il sistema contrario, farebbe affatto inevitabile. Introdotto un tal sistema in uno Stato per poco, che questo sia esteso, molto più poi se farà di una grande ampiezza, come lo sono parecchie delle nostre Monarchie, è impossibile, che non passi un tempo immenso fra la cattura, e il supplicio del reo. Ora niente farebbe più fatale. Gl' inconvenienti del lungo ritardo della pena sono così evidentemente dimostrati nell' eccellente Opera, che il prelodato Autore ha preso a commentare; e d'altra parte questa è così nota, che farebbe una inutile fatica trattenerli a dimostrargli. Questo Scrittore adduce un' altra ragione per sostenere la sua opinione, ed è, che il Consiglio Supremo della Capitale,

tale, essendo più accostumato agli affari, conosce meglio, che un Tribunale subalterno di Provincia, se il corpo dello Stato ha bisogno, o no di esempi severi. Quando la Giustizia inferiore, egli prosegue, ha giudicato su la lettera della legge, che può essere rigorosa, il Consiglio mitiga il Decreto, seguendo lo spirito d'ogni legge, che è di non immolare gli uomini, che in una evidente necessità. Ora anche questa ragione è affatto insufficiente. La Clemenza deve risplendere nel Codice, e non ne' giudizi particolari, e così se la lettera della legge è rigorosa, si corregga questa lettera della legge, ma non si faccia mai vedere agli uomini, che vi sono de' casi, in cui le pene decretate dalle leggi rimangono senza esecuzione, giacchè un tale abuso, come io ho mostrato incidentemente di sopra, e come ognuno capisce da se stesso, diminuirebbe di molto, anzi toglierebbe affatto l'impressione delle pene. Così io mi lusingo, che ognuno farà rimasto persuaso, che anche intorno a questo punto dell'esecuzione delle sentenze non dobbiamo dipartirci dal nostro sistema criminale.



§. XVI.

Conclusione.

Una celebre Accademia (1) propose non ha molto il seguente interessante Problema „ assegnare le cagioni dei delitti, additare „ il modo, o di toglierle al possibile, o d'impe- „ dirne gli effetti, affine di rendere più rari i sup- „ plicj, senzachè resti indebolita la pubblica sicu- „ rezza. Ma alcuno, che io sappia non si è applicato a discioglierlo. Ora io non saprei meglio conchiudere questa mia Dissertazione consagrada alla pubblica sicurezza, che col darne una succinta soluzione, o a meglio dire accennando brevemente i principj, da cui dipende essa soluzione.

Io ho detto di sopra, e l'esperienza lo dimostra a ciascuno, che le persone, cui la giustizia è obbligata di punire sono d'ordiaro miserabili destituiti d'ogni avere, e condannati dalla sorte a guadagnarsi il sostentamento col sudore della fronte. Ora da ciò parrebbe, che si potesse inferire, che la forgente dei delitti fosse l'estrema povertà del maggior numero de' cittadini, o sia il concentramento delle ricchezze nazionali in poche mani, che n'è la causa produttrice: ma se si procede più avanti nell'esame si vedrà, che non è questa la cagione dei delitti, e avventurosamente; poichè se lo fosse, il male sarebbe affatto irremediabile, non essendo in verun

(1) La Reale Accademia di Mantova l'anno 1773.

modo possibile nella presente costituzione delle cose di opporsi a un tal concentramento. Se l'esperienza fa vedere, che gli uomini, che la giustizia punisce, sono d'ordinario miserabili destituiti d'ogni avere, l'istessa esperienza ci dimostra, che fra questi sono solamente gli oziosi, ed i vagabondi; gli artigiani, gli agricoltori pensano al travaglio, che gli nutrice, o se ve ne sono ancora alcuni fra di questi, sono unicamente coloro, i quali poco attenti al lavoro, sono dati allo stravizzo, al giuoco, ed alla crapola. Non è adunque alla mancanza d'ogni avere nel maggior numero de' cittadini, ma alla volontaria poltroneria, e alla scostumatezza di quelli, che sono destituiti d'ogni avere, che si dee ascrivere la sorgente dei delitti.

Sciolta la prima parte dell' indicato Problema, è facile di procedere al discioglimento della seconda. Siccome ognuno vede ella consiste ne' mezzi opportuni a togliere di mezzo i due vizi accennati, e questi mezzi realmente si ritrovano. Promovansi l'agricoltura, le arti, il commercio, e in questo modo aumentando il bisogno delle braccia, si fornisca a ciascuno l'opportunità di provvedere alla propria sussistenza con un' onesta fatica. Appresso non si soffra, che alcuno sia dedito alla volontaria poltroneria, e che ci siano de' validi accattoni. Si faccia in modo, che le bettole servano unicamente al bisogno, o al più a un onesto sollievo, e non mai allo stravizzo. Si promova l'educazione del basso popolo; e così togliendosi interamente, o almeno diminuendosi al possibile le cagioni dei delitti, i supplicj diventeranno più rari, senzachè resti indebolita la pubblica sicurezza.

Se-

Seguano i Supremi Amministratori della pubblica felicità, come già lodevolmente hanno intrapreso ad opporsi ai due indicati vizi. Ai mezzi da me ora suggeriti, e che mi compiaccio di aver ritrovati nei loro favi Editti, aggiungano tutti quelli, che la propria sapienza potrà loro a un tal proposito suggerire, e così facciano in modo, che si diminuiscano al possibile i delitti: ma non si lascino giammai indurre a cancellare dalla criminal legislazione la Pena di Morte. Sappiano, che un tal atto renderebbe tosto al sommo intraprendente il vizio, e la scelleratezza, e così per volerli sottrarre al peso importuno alla bontà del loro cuore, di far strascinare di quando in quando un qualche malfattore al supplicio, si assoggetterebbero al peso di gran lunga più importuno d'intendere ogni giorno trucidato un qualche innocente. Sappiano, che l'imparzial posterità in vece di commendare questa loro bontà, la sprezzerebbe, perchè pernicioso nell'effetto, e ben lungi dal collocare i loro nomi fra quelli dei Titi, degli Antonini, e dei Trajani, farebbe a temere, che non gli riponesse nel ruolo di alcuni Principi non per altro conosciuti, che per la loro debolezza, e dei quali si dice per disprezzo, che aveano perfino obbliato, che non era in vano, che cingevano la spada. Lo stesso Divin Legislatore per indurre gli uomini all'osservanza delle sante sue Leggi porge loro bensì i più forti, e i più sublimi motivi, che possano determinare un essere ragionevole al sacrificio de' beni caduchi, e passeggeri ordinato da quelle, ma insieme gli minaccia del più gran castigo, ove persistano a violar-

lar-

larle. Ora seguano il suo esempio i Sovrani, giacchè sono i suoi luogotenenti su la terra, e così usino tutte le arti, onde allontanare i loro Sudditi dal vizio, facciano in modo, che ognuno abbia il più grande interesse ad osservar le loro leggi, ma nello stesso tempo abbiano semprealzata la spada vendicatrice per atterrire coloro, i quali fossero sì ciechi di preferire all' utilità stabile, e permanente, che vi ha a non turbare il pubblico riposo, l'utile momentaneo, ed apparente unito all' infrazione della legge, in somma, che a forza volessero essere malvaggi.

IL FINE.